

ACC

10000/142/687
(VOL. 5)

EXTRAORDINARY COURT
AUG., SEPT. 1945

10000/142/687
(VOL. 5)

EXTRAORDINARY COURTS OF ASSIZE, SENTENCES, CASES & PETITIONS
AUG., SEPT. 1945

FILE CLOSED 12 September 1945

174

See Vol 6



File 4097/2

Roma 1 Settembre 1945

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R.O.L.A.

Ufficio IV GRAZIE
Aut. N. 296/43

Registrazione del
Data 1/9/45

Oggetto: Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.R.G.
ZUNINO Alberto - condannato a morte:
Istanza di grazia.

S'invisano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'invio alla
Procura Generale del Regno di Genova.

Trans
to RLO
Liguria
in p. g.
per Genova
in 8 Sep.
4 r.

173

D'ORDINE DEL MINISTRO

[Signature]

HO92/2 *File*

HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

627h

Office of the Regional Legal Officer

5 September 1945

R/LR/427

SUBJECT: Extraordinary Courts of Assize.

To : H.Q. A.G., for Legal Sub-Commission.
(Attn. Italian Branch).1. The Extraordinary Court of Assize of Alba passed on
23 August 45 against:

- (a) MICHELINI Enea: 2 years 6 months.
 - (b) TACCHINA Antonio: 15 years.
- Both charged with collaboration with the enemy.

2. The Extraordinary Court of Assize of Aosta passed on
21, 22, 23, 25 and 30 August 45 against:

- (a) IMPARATO Mirko: 8 years.
 - (b) RASA Domenico: 10 years.
 - (c) BALLEARINI Livorno: 5 years.
 - (d) ROSSI Giuseppe: 9 years.
 - (e) PORTONARO Virgilio: 10 years.
 - (f) CRAVA Aldo: 10 years.
 - (g) BERTONCINI Ivo: 15 years.
 - (h) CANE Osvaldo: 7 years.
 - (i) MARQUIS Giuseppe: 15 years.
 - (j) OTTAVIO Francesco: 1 year.
- All charged with collaboration with the enemy.
- 172

3. The Extraordinary Court of Assize of Ivrea passed on
28, 29 August 45 against:

- (a) ARIBONE Carlo: 11 years.
 - (b) ALCIATI Dandolo: 8 years.
 - (c) ULLIO Cesare: 4 years 5 months.
 - (d) LAGUNA Giovanni: 13 years.
- All charged with collaboration with the enemy.

- 2 -

4. The Extraordinary Court of Assize of Cuneo passed on 22 August 45 against:

BONAN Mario: 30 years.

Charged with collaboration with the enemy.

5. The Extraordinary Court of Assize of Casale Monferrato passed on 24 August 45 against:

(a) RIBOTTA Gaetano: 20 years.

(b) VENUTI Alberto: 1 year.

(c) GORICENTI Giuseppe: 3 years.

All charged with collaboration with the enemy.

6. The Extraordinary Court of Assize of Asti passed on 23, 25, 27 and 31 August 45 against:

(a) FACCIO Giovanni: 3 years 8 months 14 days.

(b) FASINO Giuseppe: 1 year.

(c) TAVELLA Natalina: 2 years.

(d) PITARCELLI Adelaide in Monticone: 8 years 4 months.

All charged with collaboration with the enemy.

For The Regional Commissioner.

D.D. Mc Colm Major

D.D. Mc Colm

Major, R.A.

Act'g Reg. Legal Officer.

DDM/AR.

LEG. AND COMMISSION

DDM

DDM

Chief Clerk

CIO

Section

CL RKS

1 SEP 1945

*Spare copy
passed to
M.J. on
13 Sep 45.
ab.*

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

626A

10 September 1945.

AG/2092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following communication was received here today:

"Subject is appeals against death sentences heard by Cassation to 9 August. DE ANGELIS Giacomo and PIRASSINO Filippo (both Sondrio) CRESPI Luigi and PERI Giuseppe (both Reggio Emilia) CAFANNA Antonio (Ravenna); SALLUSTI Biagio; REVEL Antonio and DAMASSO Vittorio (all Como) all dismissed. PISANI Domenico (Como) referred for rehearing."

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

-70

INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

(625A)

Originator's Reference: 1883
 Date/Time of Origin: SEPT 8/1500B

Message Centre No: F/7016
 Date Time Rec'd: SEPT 9/1045B

Precedence: ROUTINE

FROM: AND LOMBARDIA REGION LEGAL DIV FOR POLETTI SIGNED REYNOLDS
 TO: ACTION: ALCON HOME ACLEG

RESTRICTED

RESTRICTED.

Subject is appeals against death sentences heard by Cassation to 9 August.
 DE ANGELIS GIACOMO and PIRAZZINO FILIPPO (both SONDRIO) CRESPI LUIGI and FERI
 GIUSEPPE (both REGGIO EMILIA) CAPARDA ANTONIO (RAVENNA) SALLUSTI RIACIO REVEL ANTONIO
 and DAMASSO VITTORIO (All COMO) all dismissed. PSANI DOMENICO (COMO) referred for re-
 hearing.

DIST

ACTION: LEGAL SC

INFO: CHIEF CO MISSIONER
 FILE (2)
 FLOAT

LEGAL SUB-COMMISSION

C/O

D/O

Chief Counsel

C/O

C/O

C/O

C/O

C/O

C/O

C/O

C/O

C/O

11 SEP 1945

M.F. informed
 on 10 Sep 45
 P

RESTRICTED

HEADQUARTERS

SEP 9 1945

HEAD QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

10 September 1945

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of the below listed accused:

ZAMBIACHI Romeo.

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HAMMIFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls. *C*

168

HEADQUARTERS
VIII L. REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

632A

7 September 1945

Lig/Leg/40

SUBJECT : Transmittal of Documents

TO : Headquarters Allied Commission
(Attn: Legal sub-Commission)

Herewith letter(s) for transmission to Ministry
of Justice, please.

For the Regional Commissioner:

W.G. EIDER,
Lt. Col. Can. Prov. C.,
Legal Regional Officer

Encl: letter(s)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

10 Sept. 1945.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following communication was
received here today:

"Subject is appeals against death sentences heard by
Cassation 3 September. BELLIO Guido (Treviso) referred for rehearing."

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

166

INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference: 1884

Message Centre No: F/2018

Date/Time of Origin: SEPT 8/1445D

Date Time Rec'd: SEPT 9/1045D

Precedence: ROUTINE

FROM : AMG LOMBARDIA REGION LEGAL DIV FOR POLETTI SIGNED REYNOLDS

TO : ACTION: ALCOA REHE ACMEG INFO: AMG VENEZIA REGION RLO

RESTRICTED

RESTRICTED.

[Subject is appeals against death sentences heard by cassation 3 september.
 BELLIO WILDO (TREVISO) referred for rehearing]

DIST

ACTION : LEGAL SC

 INFO : CHIEF COMMISSIONER
 FILE (2)
 FLOAT

INFORMATION	
CLO	
DELO	
CHIEF	
CLU	
CLP	
CLT	
CLV	
CLW	
CLX	
CLY	
CLZ	

40 SEP 1945

RESTRICTED

H. J. informant
 on 10 Sep 45
 JF.

 HEADQUARTERS
 9-SEP-1945
 4-10

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

10 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following communication was
received here today:

" Subject is appeals against death sentences heard by
Cassation 5 September. BETTELLA Edelweis, MILANI Achille (both
Padova) both dismissed, SUSAN Guido (Padova) referred for rehearing."

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

4892/3 INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference: 1082

Message Centre No: F/7917

Date/Time of Origin: SEPT 9/1435D

Date Time Rec'd: SEPT 9/1045B

Precedence: ROUTINE

FROM : AIG LOMBARDIA REGION LEGAL DIV FOR POLETTI SIGNED REYNOLDS
 ACTION: AICOM ROME ACLET INFO: AIG VENEZIA RLO
 TO :

RESTRICTED

RESTRICTED.

Subject is appeals against death sentences heard by session 5 September.
 BEATELLA EDOLWIS MILANI ACHILLE (both PADOVA) both dismissed SUSAN GUIDO (PADOVA)
 referred for rehearing

DIST

ACTION : LEGAL SC

INFO : CHIEF COMMISSIONER
 FILE (2)
 FLOAT

TO	10 SEP 1945
CIO	
DCIO	
Chief Clerk	
CIB	
Relay	
10 SEP 1945	

RESTRICTED

M. T. informed
 10 Sep 45

HEADQUARTERS
 10 SEP 1945
 A.C.

HEAD QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

10 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of
the below listed accused:

BOTTINI	Giuseppe
SPADINI	Ferruccio
MONCHETTI	Angelo
PASTORELLI	Pier Alberto
RICOTTI	Vincenzo.

2. Please acknowledge receipt.

C. G. HAINAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Enc. 

162

HEADQUARTERS
ARMED MILITARY GOVERNMENT
BRE: 1 PROVINCE

626A

REFERENCE: BR/220/7/465

SUBJECT: Transmission of documents

TO: C.L.A. Legal Subcommittee, HQ, AG, ROME
(attention Officer i/c Italian Branch)

5 September 1945

May the attached letter received from the
Procura Generale of the Court of Appeal of Brescia
be transmitted please to the Ministry of Grace and
Justice:

letter no 3436 Prot. dated 4 Sept. 1945 with one encl.

Bernard A. Culleton, Maj
for P.O. STIMPSON, Lieut.
P.O. BRESCIA.

167

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

268A
7 August 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize.
Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon & Justice.

For your information the following death sentence was imposed
by the Extraordinary Court of Assize of VERCELLI on 31 July 1945 :-

CARBOGNANI Gianni.

G. G. HARRAFORD. 160
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

(6254)

Sentenza n° 48

Reg. Gen. 50

Udienza 30/6/45

Giudice dott. avv. uff. Celestino, Presidente
 Paraf Giovanni, Giudice Popolare
 Virgili Attilio, " " "
 Bertocci Luigi, " " "
 Conclione Mario, " " "

Udienza di 1° grado di Appello e di Cassazione, nata
 il 25/1/1944 a Udine, ivi res. Viale Venezia
 n° 192.- Lettriciata.-

Decreto presentein materia di

1°)-Del delitto p.p. dall'art. 5 L.L. 27/7/1934 n° 159
 in relazione all'art. 38 C.F. 1.3. perché in Udine, tra il 1944 ed
 il 1945, allo scopo di favorire il tedesco invasore e farvi accom-
 pagnare in un gruppo di partigiani, e facendo di collaborare con
 essi, si procurava notizie circa l'organizzazione, l'azione ed
 i depositi di detto gruppo, che poi comunicava al nemico;

2°)-Del delitto p.p. dall'art. 5 L.L. 27/7/1934 n° 159
 in relazione all'art. 38 C.F. 1.3. perché in Udine, nello stesso
 periodo di tempo, allo scopo di favorire i disegni politici del
 nemico occupante, dava spontaneamente tutta la propria opera
 per assicurare la cattura di alcuni capi-partigiani, i quali
 venivano prelevati e deportati in Germania, dove uno di essi
 decedeva.-

In sede all'ordine pubblico cittadino, e
 Sentiti in P.S. o in difesa, nonché l'agente che prima ed ulti-
 mo ebbe la parola, si osserva:

H. Q. A. C. N. 1
 CASE NO. 1

IN FATTO E IN DIRITTO:

L'OTTONELLO Pietro, già caporale maggiore nella compagnia di-
struttuale di Ulina ed in servizio dopo l'8 settembre 1943 presso
presso la S.M. tedesca in qualità di autista, riuscì alle sco-
pe di antiche notizie che potessero portare alla identifica-
zione di alle autorità dei maggiori esponenti del movimento
clandestino di Ulina nonché alla scoperta ed al conseguimento
di importanti documenti di riferimento, in città nelle città e
nella periferia ad infiltrarsi gradualmente nella formazione
partigiana della zona e tanto fece da scattare la fiducia
di coloro che ritennero di aver trovato nell'ottonello non solo
un confidente degno ma anche un collaboratore attivo e fedele.--

Ma fu possibile così conoscere ed avvicinare il par-
tigliano Bartuzzi Giovanni, i fratelli Casandella e tanti altre
persone che appartenevano ed erano i capi del movimento.--

Tale fiducia trovare la sua ragione nel fatto che
l'ottonello non disdegnae apparentemente di dare qualche
informazione sugli eventuali reclutamenti in preparazione,
di prestare la propria opera per il trasporto di viveri in
montagna, di intercedere per la liberazione dei prigionieri
politici ed una volta anche per il rilascio da parte della
polizia tedesca di una tessera falsa ad un patriota.--

In seguito di tali prodezze chiedeva ed otteneva
e sovvenzioni in denaro ed in viveri.-- Nella presunta sua atti-
vità svolta a favore delle formazioni partigiane erano però a cono-
scenza non solo il comando germanico ma anche il federa-
le di Ulina, il capitano Pozzi comandante del IV° batta-
glione fascisti miliziani ed il milite Ciani, con i quali si manteneva
in continuo contatto.-- Fu appunto per i rapporti che egli
aveva con i partigiani che una volta ebbe dal federale l'incarico
di fornire notizie sulla sorte dello zio e del cugino
del milite Ciani, allatti all'ufficio politico investigativo,
i quali unitamente ad altri fascisti erano stati catturati
dai partigiani e condotti in montagna.

-3-

Avendo l'Ottonello assicurato che costoro godevano buona salute, ebbe del denaro, biancheria e vestiario perchè fossero destinati a profitto dei detti prigionieri, oltre ad un compenso in denaro per lui che assumeva di dover sostenere delle spese per condurre a buon esito l'incarico affidatogli. - Senonchè si venne poscia a scoprire che trattosi di una macchinazione fraudolenta architettata dall'Ottonello ai danni della stessa federazione e del Ciani; che gli indumenti ed i quattrini a lui consegnati non erano stati tratti^{Non} e recapitati ai prigionieri, i cui cadaveri furono invece rinvenuti completamente decomposti nei pressi di Bertolo. - Da ciò la ire del Ciani e l'indignazione del federale che cadde così per qualche tempo in disgrazia dei fascisti e fu quasi sospettato di collaborazione coi partigiani. - Ma l'accusa non corrispondeva al vero perchè l'Ottonello - assuefatto al clima fascista e a tutti i sistemi di corruzione e di laderia di cui esso era impregnato non poteva naturalmente lasciare sfuggire una qualunque occasione, anche se gli veniva offerta dalle persone della stessa sua fede politica, per approfittarne quando ne andava di mezzo il suo personale interesse.

Occorreva quindi riabilitarsi di fronte ai suoi superiori e dare comunque prova che non ammettesse dubbi della inmutabilità della sua fede politica ed il momento gli parve finalmente giunto. - Molti fatti erano a sua conoscenza, molti nomi gli erano stati svelati nel corso dei suoi frequenti contatti con gli esponenti delle formazioni partigiane e per di più sapeva dell'esistenza di importanti magazzini colmi di materiale vario ad Udine e alla periferia. - Su consiglio ed istigazione del prevenuto venne pertanto progettata e preparata una vasta operazione militare che doveva condurre al definitivo annientamento delle forze partigiane, stroncando ogni loro resistenza ed ogni loro possibilità di organizzazione e di difesa per l'avvenire. -

Sempre sollecitato dall'Ottonello, il cap. Pozzi decise d'informare il comando delle S.S. tedesco. - Una delle prime conseguenze furono le perquisizioni ed i rastrellamenti di Colugna, dove fra l'altro venne arrestato il patriota Bartuzzi sino a

-4-

missioni in moto al servizio dei partigiani. Costui nello stesso giorno in cui consegnò al Bertuzzi una falsa tessera dalla polizia tedesca lo fece catturare assieme al fratello ed altri nove compagni. I fatti che gli vennero contestati durante l'interrogatorio e fra gli altri quello del rilascio e del rinvenimento della falsa tessera e conoscenza del solo Ottonello dattero la prova che egli ne era stato il delatore.

Per di più durante la detenzione del Bertuzzi ed approfittando dello stato d'animo in cui si trovavano i di lui familiari, il giudicabile al fine di non smentire la sua personalità e, quelli che furono sempre i suoi propositi truffaldini si presentò della madre del detto patriota ed assicurandola del suo interessamento per la immediata scarcerazione dell'Ottonello fece la somma di lire 30.000.- col pretesto che doveva versarla al comando tedesco come prezzo della liberazione. I quattrini finirono invece nelle tasche dell'Ottonello, salvo lire 10.000 che furono restituiti, mentre il Bertuzzi seguì la sorte, quella di essere deportato in Germania assieme agli altri compagni. Ma lo spirito settario e fazioso dell'Ottonello non era ancora pago. Questa biasca figura di traditore e spia aveva bisogno di sfogare il suo livore in una forma più sensibile e più apprezzabile; si vedeva ormai scoperto nelle sue malefatte e bisognava correre ai ripari procedendo alla eliminazione dei capi del movimento partigiano, di cui il Bertuzzi era un semplice anello della catena.

Conosceva i due fratelli Basandella, ma non il loro recapito. Valendosi del permesso ottenuto per tale scopo dalla S.D. tedesca si recò in carcere a trovare il predetto Bertuzzi ma costui non si lasciò trovare in inganno e, si guardò bene dal fare rivelazioni. Avuto l'indirizzo per altra via, ne informò il comando di battaglia. L'azione venne concretata e svolta la sera stessa agli ordini del tenente Iura e sotto la guida dell'Ottonello medesimo. Furono allestite le macchine, armati gli uomini necessari per condurre a buon esito la spedizione. Il reparto-dopo varie peripezie-giunse a

-5-

Zampis la mattina del 28 gennaio 1945 appena albeggiava.+

Fu bussato alla porta dell'abitazione dei Basaldella col pretesto di una lettera da consegnare da parte del Bertuzzi al partigiano "Athos" (nome di battaglia dei Basaldella Alcio).-

Il fratello di costui "Pablo" malgrado l'esortazione dello Athos - volle aprire ma fu accolto da una scarica di armata fuoco automatica sparata dal milite Giani e che per fortuna non ebbe tragiche conseguenze.- A poca distanza di tempo l'abitazione venne raggiunta da altri colpi d'arma da fuoco e dal lancio di alcune bombe a mano: essa era stata accerchiata da elementi fascisti.-

Ai due fratelli Basaldella furono bendati gli occhi e venne loro incappucciata la testa con una federa di cuscino perchè non potessero riconoscere gli individui che li attorno, compreso l'Ottoneillo che fu riconosciuto dalla voce allorchè si esprime dicendo che "orai i due suoi parenti erano stati presi e che bisognava portarli dentro".- In quelle circostanze si parlò anche di fucilare i due patrioti nelle più vicine località per cui costoro chiesero ed ottennero dopo tante insistenze di lasciare i loro parenti.- Condotti ad Udine presso il comando delle M.D. tedesche, vennero sottoposti alle più atroci torture e poi trasferiti alle carceri giudiziarie.-

Quello stesso giorno furono pure arrestate ad Udine nelle loro abitazioni gli altri due fratelli dei Basaldella e nome Pietro ed Ubaldo.- Successivamente costoro vennero tutti, ad eccezione dell'Ubaldo che fu sequestrato e dall'"Athos" che riuscì a fuggire dal treno, deportati in Germania dove il "Pablo" fu impiccato dai tedeschi nel campo di concentramento per eliminazione.-

L'Ottoneillo anche in questa vicenda, da lui voluta, organizzata e diretta, volle crearsi un alibi.- Il solito sistema di chi tradisce vigliaccamente e cerca di apparire il protettore delle vittime.-

Ricorda ai miei fino perchè avvertissi Basaldella di un rastrellamento in preparazione, ma l'avvenimento venne dato quando già operatori erano stati catturati.- Anche ad opera dello stesso imputato deve attribuirsi l'altra operazione effettuata dai militi del battaglione...

26a

dei militi del battaglione fascisti friuli a Martignacco ai danni del patrio Micheloni Michele. Quest'ultimo era ben conosciuto dall'Ottoneo che si era in precedenza recato nella di lui abitazione assieme al Palazzi. Era la sera del 2 febbraio 1945 lo stesso Ottoneo guidò di persona nel domicilio del Micheloni, fortunatamente assente, un reparto di camice nero al comando del ten. cura col preciso scopo di procedere al di lui arresto. Tutti i locali furono perquisiti col risultato di un buono partigiano che si trovava celato dietro un quadro. La casa venne completamente saccheggiata; la vecchia moglie del Micheloni prima minacciata di morte e poi arrestata appresa di più uno dei rapinatori riconosciuto perfettamente dalla donna per l'odierno imputato - osò pararsi per fuoco con la sua pistola della finestra per impaurirlo.

Denaro, capi di biancheria, scarpe, oggetti d'oro, indumenti personali e generi alimentari furono sottratti per un valore complessivo di lire 100.000, circa. La sera del 2 febbraio 1945 l'Ottoneo che, oltre ad essere stato collaboratore fedele dei nazi-fascisti ed un delatore attivo ed intransigente ai danni dei partigiani da lui legittimamente considerati come delinquenti comuni e dei più raffinati e valenti. I servi del fascista Picilli, fatto arrestare dal Bertuzzi, per interrogarlo sul movimento partigiano in zona per ottenere notizie sulla stessa Bertuzzi, sul Rizzo e sui altri patriotti, interrogandolo in particolare della loro attività e cronache e della esistenza di Rizzo di un deposito di materiale vario a disposizione del Corpo volontario della libertà e fu appunto in uno di tali colloqui che l'Ottoneo apprese i nomi di altri ottopatriotti, fra cui il Rizzo Silvio, che fece poi subito arrestare provvedendo l'internamento in Germania. Quella notte subentrò il Dal Padre Adelchi che fu catturato dai tedeschi su indicazione dell'Ottoneo dopo averlo convinto per una maggiore sicurezza e trasporto ad a depositare nella di lui casa tutto ciò che si trovava custodito in un magazzino della frazione Rizzi per essere destinato

REAGGRIFFERS AL. CASE 101

-6a

dai militi del battaglione fascisti fri. and a Martignacco ai
danni del patrio Micheloni Michele. Quest'ultimo era
conosciuto dall'Ottonello che si era in precedenza recato
nella di lui abitazione assieme al Palauzzi. --La sera del
2 febbraio 1945 lo stesso Ottonello guidò di persona nel
domicilio del Micheloni, fortunatamente assente, un reparto di
camice nero al comando del ten. Lura col preciso scopo di pro-
cedere al di lui arresto. --Tutti i locali furono perquisiti
col risultato di un buono partigiano che si trovava celato
dietto un quadro. --La casa venne completamente saccheggiata; la
vecchia moglie del Micheloni prima minacciata di morte e poi
arrestata e per di più uno dei rapinatori conosciuto per-
fettamente dalla donna per l'odierno imputato-ossò persino
far fuoco con la sua pistola della sinistra per impaurirla. --

Denaro, capi di biancheria, scarpe, oggetti d'oro, indu-
menti personali e generi alimentari furono sottratti per un
valore complessivo di lire 100.000. --circa. --che non finì l'att-
ività criminosa dell'Ottonello che, oltre ad essersi collabo-
rato fedele dei nazi-fascisti ed un delatore attivo ed in-
sostituibile ai danni dei partigiani da lui ingombrantemente
traditi -- fu anche un delinquente comune e dei più raffinati
e perversi. -- I servi del fascista Picilli, fatto arrestare
dal Bertuzzi, per interrogarlo sul movimento partigiano in
quello per ottenere notizie sullo stesso Bertuzzi, sui fri-
e su altri patrioti, interrogandosi in particolare delle lo-
ro colture che conosceva e della assistenza ai Rizzi di un depo-
sito di materiale vario a disposizione del Corpo volontario
della libertà e in seguito in uno di tali colloqui che l'Ot-
tonello apprese i nomi di altri ottopatrioti, fra cui il Rizzo
Silvio, che fece poi subito arrestare provocando l'internamento
in Germania. --uguale sorte subirono il Dal Padre Adelchi che
fu catturato dai tedeschi su indicazione dell'Ottonello dopo
averlo convinto per una maggiore sicurezza a trasportare ed
a depositare nella di lui casa tutto ciò che si trovava custo-
dito in un magazzino della frazione Rizzi per essere destinato

=7=

ai partigiani, e il Ferruglio Loris poi arrestato dai militari germanici e collaboratore dei patrioti. - Entrambi furono interrogati su fatti di cui l'imputato era a perfetta conoscenza si da dare l'esatta sensazione che egli fosse stato l'autore della ignobile delazione. - Inoltre costui si appropriò indebitamente degli oggetti, indumenti e viveri depositati in casa sua dal Dal Fabbro, vendendo ogni cosa, incassando l'importo e disponendo di esso. - Di fronte a siffatte risultanze, ogni discolta dell'imputato che ha parzialmente ammesso i fatti addebitategli appare inattendibile. - Egli infatti non ha negato di aver segnalato alle Autorità militari fascisti i nominativi delle persone arrestate, di aver partecipato personalmente alle operazioni in grande stile eseguite nel domicilio dei fratelli Basandella e del Micheloni Michele, nonché di essersi rimasto estraneo a tutte le altre raderie, trulle cui sopra si è accennato. - Tentare di trovare nei pericoli che correva di essere da un momento all'altro arrestato dai nazi-fascisti sotto l'accusa di favorire i partigiani una giustificazione al suo operato è davvero puerile e banale, nonchè degna di persona come la sua. - Il pericolo semplicemente affermato e non provato (le sue dichiarazioni in tal senso al Piazza Cesare non sono da prendersi in seria considerazione, conoscendo la falsità e la doppiezza del prevenuto) non può in alcun modo discriminare in quanto anche nella eventualità che un certo pregiudizio fosse per derivare alla sua persona, egli era in condizioni di evitarlo solo che avesse preso la decisione di passare definitivamente nelle formazioni partigiane, disertando la famiglia fascista che l'aveva accolto, tanto più che era riuscito in un primo tempo a godere la fiducia di coloro che poi così ignominiosamente ha tradito per personale interesse. - Anche se qualche rara volta l'Ottonello finse di interessarsi della sorte di alcuni ufficiali superiori, ricercati dai tedeschi perchè non avevano aderito alla repubblica sociale italiana e si rivolse a certo Liso Manlio per conoscere il domicilio, ciò fece, - come nel caso del marito di Bazzoni Delia - per crearsi una eventuale difesa sapendo

=8=

a priori che la maggior parte di detti ufficiali siano già allontanati da Udine da diverso tempo.-

Nessuna attenuante pertanto merita questa figura di traditore e di spia di istigatore ed organizzatore di reparti armati per spedizioni contro partigiani, attivo e volontario collaboratore del nemico occupante e per di più delinquente comune.-Serissime furono le conseguenze che ne derivarono per il movimento clandestino di riscossa: torture e numerosi patimenti, arresti e deportazioni in Germania di persone che ivi vi lasciarono la vita.-Ritiene pertanto la Corte che nei fatti commessi dal prevenuto si ravvisino gli estremi di un unico delitto di collaborazione, come previsto dall'art. 5 D.L.L. 27/ Luglio 1944 n°159 in relazione all'art. 51 C.P.L.G. e ciò in considerazione delle gravi responsabilità assunte da costui che indubbiamente volle nuocere alle operazioni militari del Corpo Volontario della Libertà in zone da questo presidiate e controllate e dove esistevano depositi di viveri e di munizioni per il rifornimento e l'equipaggiamento di dette forze.-

La pena comminata dalla legge per tale delitto è quella di morte, che va inflitta all'Ottonello.-

P. Q. R.

Dichiara il fatto commesso dall'Ottonello Pietro costituire un unico delitto e precisamente quello previsto dall'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n°159, in relazione all'art. 51 C.P.L.G. e del delitto così qualificato colpevole esso Ottonello e visti gli art. succitati 485 e 486 C.P.P. per la condanna alla pena di morte.-

Visto l'art. 36 C.P., dispone che la sentenza venga per estratto ed per una sola volta affissa all'albo del Comune di Udine, luogo di residenza dell'Ottonello ed ove il delitto fu commesso, nonché pubblicata d'ufficio e da spese del condannato per estratto per una sola volta nei quotidiani "La libertà" di Udine ed il "Gazzettino" di Venezia.-

Udine 31 agosto 1945

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

(Concas C.)

153

QUARTERS A.G. CASE NO. 1

Depositata in cancelleria il 5 settembre 1945.

Il Cancelliere

fto:Ledda

E' stato interposto ricorso per Cassazione.

Copia conforme all'originale, a richiesta dell'A.M.G. Ufficio
Legale Provinciale.

Udine, 5 settembre 1945

Il Cancelliere

(Frangia)

152

RECORDED A.C. CASE NO. 1

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 364
Legal Division

Ref.: LBG/5027

8 September 1945

SUBJECT : Execution of Candrilli Mamlio.

TO : HQ. Allied Commission
(Legal Sub-Commission)

1. Attached hereto is a copy of a report from the Questore of Brescia regarding the execution of the above-named on 1st September 1945.

2. Capt. Cooks P.P.S.C. of Brescia witnessed the execution as the Representative of the Allied Military Government.

For the Regional Commissioner :

Encl.: Copy report.

H.M. DICKIE

W/CDR. RAP

Regional Legal Officer

20 SEP 45

C o p i a .

624B

REGIA QUESTURA DI BRESCIA.

N° 04642

11 1° settembre 1945

OGGETTO : Candrilli Manlio fu Calogero pseudo ex Questore di
Brescia.

On. Comando Militare Alleato

B r e s c i a .

Il 15 maggio decorso veniva arrestato in Como il pseudo questore di Brescia Manlio CANDRILLI. Qui tradotto, fu denunziato alla Corte Straordinaria di Asinara perchè responsabile del delitto previsto e punito dagli articoli 5 del decreto luogotenenziale 27/7/1944 n. 159 e art. 1 del Decreto luogotenenziale 22/4/1945 n. 142 in relazione agli articoli 51 e 54 del C.P.M.G. per avere in Brescia dall'ottobre 1943 al 25 aprile 1945 collaborato con il tedesco invasore, perseguitato patrioti, date le liste di ostaggi, procedendo e facendo procedere a rastrellamenti di giovani da inviare in Germania coattivamente, dando la caccia a coloro che si volevano sottrarre al servizio militare nell'esercito della redimente R.S.I., seviziando e facendo seviziare persone per carpire loro notizie relative alla banda di patrioti che agivano in questa provincia.

Celebratosi il dibattimento il 13 giugno 1945, il Candrilli dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, fu condannato alla pena capitale.

Propose il Candrilli ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, che con sentenza 6 luglio u/s lo rigettava.

Respinta anche la domanda di grazia avanzata, oggi, primo settembre, alle ore 6,10 ha avuto luogo la esecuzione della sentenza stessa mediante fucilazione alla schiena al poligono di Momiano. Il cadavere è stato subito trasportato al cimitero per la tumulazione.

IL QUESTORE

P° Minervini

File  *4092/3*
Ministero di Grazia e Giustizia

Mod. 1149 MG
Roma 7 Settembre 1945

Al la Commissione Alleanza-Sottocommissione Legale
ROMA

UFF. IV GRAZIE

Prot. N° 560/45

Respett. f. del
Dir. Leg. V°
Oggetto: Corrispondenza diretta ad uffici situati
in territorio dell'A.M.G.
PRISCO Manfredi - Condannato alla pena
di morte.

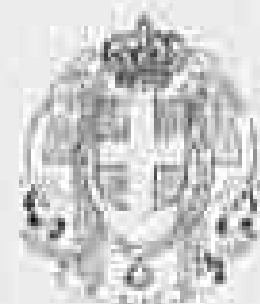
S'inviano a codesta Commissione gli uniti atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla Procura Generale del Regno presso la Corte d'Appello di Genova.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CIO	
Italian Section	
CLERKS	

10 SEP 1945

D'Ordine del Ministro

Prismano
Passed to
RCO Liquori
on 10 Sep.
45.



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Ufficio IV GRAZIE
Prot. N.º 702/45

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R. O. M. A.

Registrazione del
Giur. Leg. N.º

Oggetto

Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.E.G.
Condannato a morte PISANI Domenico:
Istanza di grazia.

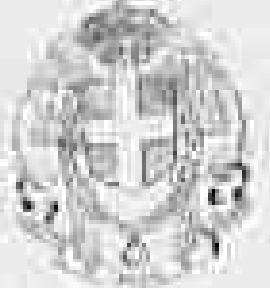
S'invisano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'ineoltro alla
Procura Generale del Regno di Milano.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Fioravanti

158

TO RLO
on 10 Sep
45

file  *H 292/10*
Ministero di Grazia e Giustizia
 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
 DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

621/8 Mod. 407
 Roma 5 SETT. 1945
 ALLA COMMISSIONE ALLEATA
 SOTTOCOMMISSIONE LEGALE
 R O M A

Ufficio IV Grazie
 Tel. 7382/45

Registrazione
 Per Per 12

Oggetto: Corrispondenza diretta ed uffici situati
 in territori dell'A.K.G.

VALERI Valerio, VICENTINI Gaetano ed altri con-
 dannati alla pena capitale.-

S'invisano a codesta Commissione gli
 uniti atti, con preghiera di curarne l'i-
 noltro al Procuratore Generale di VENEZIA.

TORLO
 D'ORDINE DEL MINISTRO

147



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

GRAZIE

Ufficio IV
Sed. 1^a 400/45

4092/2 6208
1945.11
Alla Commissione Alleata

Sottocommissione Legale

R O M A

Oggetto: *Dispositivo del*
Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.L.G.

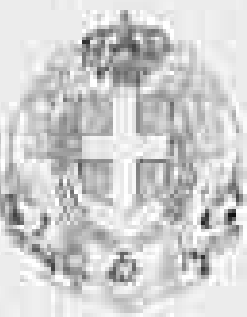
CEROVASI Nerino-condannato pena capitale-sent.
7/6/45-Corte Straordinaria Ass. Udine-passa in
cosa giudicata.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla
Procura Generale presso la Corte di Appello di
VENEZIA.

TO RL
on 10/11/45
45 AG
D'ORDINE DEL MINISTRO

Spicciante

146


 40 92/2 6190
 1945-1
 Ministero di Grazia e Giustizia
 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
 DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO
 GRAZIE
 Alla Commissione Alleata
 Sottocommissione Legale
 R O M A

Ufficio IV
 Prot. N. 468/45

Oggetto: Corrispondenza diretta ad uffici
 situati in territorio dell'A.R.G.

SPINATO Francesco-condannato alla pena capitale.

S'inviando a codesta Commissione gli uniti
 atti, con preghiera di curarne l'invio alla
 Procura Generale presso la Corte di Appello di
 TORINO.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Missana

155

PRL
 on 10/10



Ministero di Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

GRATIE

Ufficio IV

L. 711/45

4 SETT.

1145-1

Alla Commissione Alleanza

Sottocommissione Legale

R. O. M. A.

Corrispondenza diretta ad uffici
Oggetto: situati in territorio dell'A. I. G.

CAMPANA Alberto condannato pena capitale con
sentenza 21 giugno 1945 Corte Straordinaria

U. D. I. N. E.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'invio alla
Procura Generale presso la Corte di Appello di
VENEZIA.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Giuranni

TORLO
on 10 Sep

194

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AG/4092/2/L.

10 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed ~~copy~~ of sentences ~~in the case~~ of
the below listed accused:

BIGONI Arturo.

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HAINFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

L
Encls.

143

file *4092/2* *616A*

HEADQUARTERS
LIGURIA REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

Lig/Leg/61

WGE/sf
5 September 1945SUBJECT : Extraordinary Court of Assize - GENOA...Sentence
of Death.TO : Headquarters, Allied Commission - APO 394.
(Attn: Legal Sub-Commission, Italian Branch)

1. Enclosed in duplicate with translation is a summary
of the death sentence passed by the above Court on 31 August 1945
on BIGONI Arturo.

2. When the sentence has been promulgated by the Court
a copy will be forwarded.

For the Regional Commissioner:

W.G. Elder
W.G. ELDER,
Lt. Col., Cdn. Prov. C.,
Regional Legal Officer.

Encl//



7 SEP 1945

P. Olson
Taper
P.

File 1092/2

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

GISA

7 September 1945

Ref.: LEG/5027

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize - Death Sentences.

TO : HQ. Allied Commission - (Legal Sub-Commission)

1. Reference your letter AC/4092/1/L dated 18 July 1945.
2. The following death sentences are reported :-

Date :Court :Name of person sentenced:

4 September 1945

VIGEVANO
(Pavia)

GIROLDI VITALE

LEGAL SUBCOMMISSION

C/O

DCLO

Chief

C/O

Italian

CL RKS

10 SEP 1945

For the Regional Commissioner :

H.M. DICKIE
W/CDR. RAF
Regional Legal Officer

151

DP - Spare copy
passed to
M. J. on
10 Sep. 45 AB

File 4092/2

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

614A

Ref.: LEC/5027

7 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize - Death Sentences.

TO : HQ. Allied Commission - (Legal Sub-Commission)

1. Reference your letter AC/4092/1/L dated 18 July 1945.
2. The following death sentences are reported :-

Date :

5-9-45

Court :

CREMONA

Name of person sentenced:

AGNESI Giovanni

LEGAL SUB-COMMISSION	
CIO	
DELO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	
CL PKS	
10 SEP 1945	

For the Regional Commissioner :

H.M. DICKIE
W/CDR. RAF
Regional Legal Officer

140

Spec copy
to A.I.T. on
10 Sep. 45

File

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

6134

AC/4092/2/L.

7 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of the below listed accused:

RODRIGUEZTI Angelo,

SPADINI Ferruccio,

BAGNINO CESCO Giulio.

2. Please acknowledge receipt.

139

Incls.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
For Chief Legal Advisor.

IN NOME DI UMBERTO DI SAVOIA PRINCE DI PIEMONTE
 LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

La R. Corte Straordinaria d'Assise di Brescia

composta dai Signori:

BASILE Dr. Cav. Uff. Giuseppe	Presidente
POZZALI Avv. Giovanni	Giudice popolare
FAINI Mario	"
CHIONNI Luigi	"
PASSIRANI Dr. Mario	"

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa

C O N T R O

1°) DUCOLI PIETRO fu Antonio e fu Panerazio Laura nato l'8/5/1902 a Breno, ivi residente - detenuto -

2°) SPADINI FERRUCCIO fu Renzo e fu Baroni Maria nato il 12/8/1895 a Mantova già maggiore della G.N.R. a Breno, residente a Brescia - detenuto -

I M P U T A T I

il 1°) del delitto previsto e punito dagli art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere in Breno, posteriormente all'8 settembre 1943 commessi fatti diretti a favorire le operazioni militari del tedesco invasore ed a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato Italiano, fornendo informazioni agli sgherri nazifascisti e facendo catturare i patrioti.-

Il 2°) del delitto previsto e punito dagli art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere in territorio di Breno dall'agosto 1944 al 25 aprile 1945 commessi fatti diretti a favorire le operazioni militari del tedesco invasore ed a nuocere altrimenti alle operazioni delle Forze Armate dello Stato Italiano ed Anglo-Americano, disponendo e partecipando a rastrellamenti di renitenti alla leva, di sbandati, di patrioti, dando una caccia spietata ad essi, incitando delazioni, consegnando persone alle SS. tedesche

POZZANI AVV. Giovanni

FAINI Mario

GHIONNI Luigi

PASSIRANI Dr. Mario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

Giudice popolare

"

"

"

CONTRO

1°) DUCOLI PIETRO fu Antonio e fu Pancrazio Isaura nato 1'8/5/1902 a Breno, ivi residente - detenuto -

2°) SPADINI FERRUCCIO fu Renzo e fu Paroni Maria nato il 12/8/1895 a Mantova già maggiore della G.N.R. a Breno, residente a Brescia - detenuto -

IMPUTATI

il 1°) del delitto previsto e punito dagli art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere in Breno, posteriormente all'8 settembre 1943 commessi fatti diretti a favorire le operazioni militari del tedesco invasore ed a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato Italiano, fornendo informazioni agli sgherri nazifascisti e facendo catturare i patrioti.-

Il 2°) del delitto previsto e punito dagli art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 in relazione all'art. 51 C.P.M.G. per avere in territorio di Breno dall'agosto 1944 al 25 aprile 1945 commessi fatti diretti a favorire le operazioni militari del tedesco invasore ed a nuocere altrimenti alle operazioni delle Forze Armate dello Stato Italiano ed Anglo-Americano, disponendo e partecipando a rastrellamenti di renitenti alla leva, di sbandati, di patrioti, dando una caccia spietata ad essi, incitando delazioni, consegnando persone alle SS. tedesche perché le fucilassero o le inviassero in Germania, fornendo al tedesco invasore ostaggi.-

In esito all'odierno pubblico dibattimenti, sentiti il P.M., la difesa

PROQUINTO A.C. CASE NO. 2

H.O. A.C. CE 2

Gli imputati che ebbero per primi ed ultimi la parola.-

F A T T O

Spadini Ferruccio, nato il 22/8/1895 e Duoli Pietro nato l'8 maggio 1902, in stato di arresto furono tradotto avanti questa Corte per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti?-

Riuniti i due procedimenti per la loro connessione, dalle risultanze dell'orale dibattimento sono emersi i seguenti fatti:

Spadini Ferruccio già insegnante a Brescia iscritto al P.F. nel 1926 appartenente alla milizia volontaria sicurezza nazionale nel 1929 o 1930 andò coi reparti della milizia in Africa nel 1935-1936, facendo ritorno in Patria tra la fine del 1936 e i primi 1937. Nel luglio 1943 prestava servizio nella milizia, e venne incorporato nell'esercito nell'ufficio matricola; nel dicembre 1943 fu destinato a prestar servizio al Castello di Brescia col grado di capitano nella g.n.r. assumendo il comando di un battaglione O.P. (ordine pubblico); promosso maggiore nell'aprile o maggio 1944, fu trasferito prima a ~~Verona~~ ^{Verona} poi nel 14 ~~aprile~~ agosto 1944 a Breno al comando di quel distaccamento.- Qui vi esercitava le seguenti funzioni: preparava e disponeva i rastrellamenti dei partigiani esistenti nella Val Camonica, eseguiva gli ordini del generale tedesco Klotz, sorvegliava la disciplina dei vari reparti, vigilava e riferiva sulla situazione politica ed economica dei paesi, sul movimento partigiano, patriottico clandestino antifascista, sulla condotta e sulla attività dei commissari prefettizi e commissari dei fasci repubblicani; raccoglieva informazioni sul movimento politico antifascista a mezzo dei propri informatori; procedeva all'arresto dei disertori, e dei loro congiunti, alla razzia degli operai non esonerati ^{dal lavoro} ~~dalla~~ ^{dal} ~~dal~~ al battaglione del ~~Gedeco~~ ^{Gedeco} o alla Todt. ovvero facendoli arruolare nell'esercito repubblicano e nella g.n.r. provvedeva a fornire notizie sui partigiani al Comando tedesco e a fornirgli nominativi per ostaggio.-

Spadini Ferruccio, nato il 22/8/1895 e Ducoi Pietro nato l'8 maggio 1902, in stato di arresto furono tradotto avanti questa Corte per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti:-

Riuniti i due procedimenti per la loro connessione, dalle risultanze dell'orale dibattimento sono emersi i seguenti fatti:

Spadini Ferruccio già insegnante a Brescia iscritto al P.P. nel 1926 appartenente alla milizia volontaria sicurezza nazionale nel 1929 o 1930 andò coi reparti della milizia in Africa nel 1935-1936, facendo ritorno in Patria tra la fine del 1936 e i primi 1937, Nel luglio 1943 prestava servizio nella milizia, e venne incorporato nell'esercito nell'ufficio matricola; nel dicembre 1943 fu destinato a prestar servizio al Castello di Brescia col grado di capitano nella G.N.R. assumendo il comando di un battaglione O.P. (ordine pubblico); promosso maggiore nell'aprile o maggio 1944, fu trasferito prima a ~~Verbania~~ ^{Verbania} poi nel 14 ~~aprile~~ ^{aprile} agosto 1944 a Breno al comando di quel distaccamento.- Quivi esercitava le seguenti funzioni: preparare e disponeva i rastrellamenti dei partigiani esistenti nella Val Camonica, eseguiva gli ordini del generale tedesco Klotz, sorvegliava la disciplina dei vari reparti, vigilava e riferiva sulla situazione politica ed economica dei paesi, sul movimento partigiano, patriottico clandestino antifascista, sulla condotta e sulla attività dei commissari prefettizi e commissari dei fasci repubblicani; raccoglieva informazioni sul movimento politico antifascista e mezzo dei propri informatori; procedeva all'arresto dei disertori, e dei loro congiunti, alla razzia degli operai non esonerati ^{dal lavoro} ~~di~~ ^{destinando} ~~di~~ ^{destinando} al battaglione del ~~Castello~~ ^{Castello} o alla Todt. ovvero facendoli arruolare nell'esercito repubblicano e nella G.N.R. provvedeva a fornire notizie sui partigiani al Comando tedesco e a fornirgli nominativi per ostaggio.-

Quando era ancora al Castello; al comando del battaglione O.P. della G.N.R. in seguito ad ordine di rastrellamento 5 aprile 1944, del coman-

dande provinciale] Visone, Podestà, Valmaison con una forza complessiva di 240 uomini in tre colonne, di cui la prima al comando personale dello Spadini, questo il 7 aprile 1944 riferiva al comando provinciale di avere eseguito la operazione ~~mirabilmente~~ ^{cielo} con il risultato; arrestato di due ~~uomini~~ ^{uomini} di Turini Carlo renitenti alla leva; Palati Alfonso, ferimento di Cotti Rottolo, uccisione di Otelli Giovanni ad opera di un milite, e spari contro gruppi di fuggiaschi, sequestro di 2.600 presunte ~~figliuole~~ ^{figliuole} di ribelli.

Per comando del comando provinciale il 2 giugno 1944 ~~il~~ ^{il} Spadini ordinava operazioni contro ribelli in Zona di Peggine al Ten. Trotta, il quale il 4 giugno 1944, riferiva allo stesso Spadini sull'operazione di rastrellamento compiuta con 60 uomini contro 30 ribelli, nella quale operazione fu eseguita in collegamento con la banda Sorlini, furono incendiate due Malghe, furono sequestrati vestiario e generi alimentari per ribelli.

Quando lo Spadini esercitò il comando in Breno, perseverò nelle operazioni di rastrellamento contro i partigiani. -- Egli aveva appreso dal segretario comunale di Breno Franzoni che ~~il~~ ^{veniva} Loeb si aggirava il partigiano Benamà Giacomo; ^{veniva} da suoi informatori che a Lozio vi era Cappellini, nella località ^{refettorio} ed ora in cui la banda di questi si apprestava a prelevare il tabacco, ^{refettorio} e al comando ~~da~~ ^{del} tedesco, dietro ordine dello stesso, allo scopo di catturare il Bonariva e il Cappellini, di distruggere le loro bande e quella di ~~Maigaglia~~ ^{Maigaglia}, di catturare tutti gli operai che si erano allontanati dal lavoro, e che rifugiatisi nella montagna avevano ingrossato le file dei partigiani, ordinò l'operazione di rastrellamento in Lozio, da eseguirsi con due colonne, al comando l'una del tenente Spadini, figlio, e l'altra del tenente Farenza con l'intervento dei sottufficiali Pedrini e Novelli ^{del} dello Stofleri questi ultimi quali guide, le quali colonne dovevano congiungersi a Villa di Lozio, dove doveva essere portato il tabacco, per attirare i partigiani, che venivano a prelevare. -- Difatti mentre i militi distribuivano il tabacco fu scorto il Cappellini seguito da altri partigiani, furono scambiati colpi.

avere eseguito la operazione. ^{espresso} sto di due ~~gruppi~~ di Turini Carlo renitenti alla leva? Palati Alfonso, ferimento di Cotti Bortolo, uccisione di Otelli Giovanni ad opera di un milite, a spari contro gruppi di fuggiaschi, sequestro di 8.600 pres= ^{figura di azione} ~~figura di azione~~ ^{incendio} ~~incendio~~ di ribelli.

Per comando del Comando provinciale il 2 giugno 1944 il Spadini ordina operazioni contro ribelli in zona di Pregine al Ten. Frotta, il quale il 4 giugno 1944, riferiva allo stesso Spadini sull'operazione di rastrellamento compiuta con 60 uomini contro 30 ribelli, nella quale operazione fu eseguita in collegamento con la banda Sorlini, furono incendiate due Maghe, furono sequestrati vestiario e generi alimentari per ribelli.

Quando lo Spadini esercitò il comando in Breno, perseverò nelle operazioni di rastrellamento contro i partigiani. -- Egli aveva appreso dal segretario comunale di Breno Franzoni che il Lox si aggirava il partigiano Benarini ^{veniva avvertito} Giacomo; da suoi informatori che a Lozio vi era Cappelini, nella località ed ora in cui la banda di questi si apprestava a prelevare il tabacco, ^{nel centro} al comando ~~del~~ tedesco, dietro ordine dello stesso, allo scopo di catturare il Benarini e il Cappelini, di distruggere le loro bande e quella di Maggiegia, di catturare tutti gli operai che si erano allontanati dal lavoro, e che rifugiatisi nella montagna avevano ingrossato le file dei partigiani, ordinò l'operazione di rastrellamento in Lozio, da eseguirsi con due colonne, al comando l'una del tenente Spadini, figlio, e l'altra del tenente Farenza con l'intervento dei sottufficiali Pedrini e Novelli ^{del} dello Stofleri questi ultimi quali guide, le quali colonne dovevano congiungersi a Villa di Lazio, dove doveva essere portato il tabacco, per attirare i partigiani, che venivano a preleverlo. -- Difatti mentre i militi distribuivano il tabacco fu scorto il Cappelini seguito da altri partigiani, furono scambiati colpi di fucile, ed il Cappelini ferito fu catturato. -- Condotta in caserma a Breno, il Cappelini fu interrogato dallo Spadini, che si im-

NO. 2

possessò di una istola, e di £.12.000 di proprietà del Cappellini, denaro che lo Spadini dichiarò di avere destinato per colmare un deficit di un disfacimento. (Interrogatorio Spadini). - Po il Cappellini; capo partigiano, che si era distinto in operazioni audaci e di disturbo, e di sabotaggio contro i tedeschi, fu condotto a Brescia, e giudicato dal Tribunale militare straordinario, fu condannato a morte, eseguendosi la pena capitale, poco tempo prima che giungesse la grazia. -

L'8 marzo 1945 fu lo Spadini che fece eseguire da suo figlio un rastrellamento a Zeme, che fruttò la cattura di 12 renitenti, di cui undici fuggirono, ed uno fu condannato a Chiavari a 20 anni di reclusione. -

Nella stessa località dal medesimo suo figlio ~~fu~~ fece eseguire altri due rastrellamenti senza risultato, per Pasqua e otto giorni dopo la Pasqua - (Tedoldi Giovanni). -

Nonostante le negative fatte all'udienza dell'imputato, egli nel suo interrogatorio scrisse ammise che egli preparava e predisponava i vari rastrellamenti dichiarando: "gli uomini per i rastrellamenti li prelevavo dalle varie stazioni; quando all'attività ribellistica dipendeva dal generale Klotz; impartiva gli ordini che riceveva secondo le istruzioni date dal generale e venivano perquisite le case secondo le segnalazioni". I testi Cerqui e Rasazzoni riferivano che oltre ai rastrellamenti lamenti compiuti ^{perasazzoni} dai repubblicani della Tagliamento e dai tedeschi, furono eseguiti in Val Camonica molti rastrellamenti di partigiani della g.n.r. all'ordine di Spadini. - Il testa Prof. ^{Amadei} ~~Amadei~~ depose che mentre egli si trovava nella Pasqua 1945, nella caserma delle g.n.r. di Breno vennero una quarantina di rastrellati, dei quali una parte furono liberati, e gli altri agli ordini del brigadiere Nani furono fatti accompagnare a Brescia, e all'osservazione del brigadiere che sarebbe stato pericoloso il passaggio per il Borgo S. Giovanni, lo Spadini gli disse: "e tu cosa tieni alla cintura?". -

Lo Spadini istituì e fece funzionare sotto il comando di suo figlio un posto di blocco a Marone per fermare le staffette dei partigiani e per sequestrare i generi alimentari ad essi destinati (Intevi). -

partigiano, che si era distinto in operazioni audaci e di disturbo, e di sabotaggio contro i tedeschi, fu condotto a Brescia, e giudicato dal Tribunale militare straordinario, fu condannato a morte, eseguendosi la pena capitale, poco tempo prima che giungesse la grazia.

L'8 marzo 1945 fu lo Spadini che fece eseguire da suo figlio un rastrellamento a Zome, che fruttò la cattura di 12 renitenti, di cui undici fuggirono, ed uno fu condannato a Chiavari a 20 anni di reclusione. Nella stessa località dal medesimo suo figlio ~~fu~~ fece eseguire altri due rastrellamenti senza risultato, per Pasqua e otto giorni dopo la Pasqua - (Tedoldi Giovanni).-

Nonostante le negative fatte all'udienza dell'imputato, egli nel suo interrogatorio scrisse ~~ammise~~ che egli preparava e predisponeva i vari rastrellamenti dichiarando: "gli uomini per i rastrellamenti li prelevavo dalle varie stazioni; quando all'attività ribellistica dipendeva dal generale Klolz; impartiva gli ordini che riceveva secondo le istruzioni date dal generale e venivano perquisite le case secondo le segnalazioni". I testi Cerqui e Ragazzoni riferivano che oltre ai rastrellamenti lamenti compiuti ~~dai repubblicani~~ ^{perseguitati} della Tagliamento e dai tedeschi, furono eseguiti in Val Camonica molti rastrellamenti di partigiani della g.n.r. all'ordine di Spadini. Il testa Prof. ~~Assai~~ ^{Amadei} depose che mentre egli si trovava nella Pasqua 1945, nella caserma delle g.n.r. in Breno vennero una quarantina di rastrellati, dei quali una parte furono liberati, e gli altri agli ordini del brigadiere Nani furono fatti accompagnare a Brescia, e all'osservazione del brigadiere che sarebbe stato pericoloso il passaggio per il Borgo S. Giovanni, lo Spadini gli disse: "e tu cosa tieni alla cintura?".

Lo Spadini istituì e fece funzionare sotto il comando di suo figlio un posto di blocco a Marone per fermare le staffette dei partigiani e per sequestrare e i generi alimentari ad essi destinati (Intevi).-

Allo scopo di ricercare e catturare i partigiani Ghisla e Poli, nella notte di natale 1944, accompagnato dai suoi militi della g.n.r. esegui

HEADQUARTERS AB. CASE NO. 2

un'operazione di rastrellamento a Niardo, e prelevò in una osteria due sbandati Brendani Mario e ~~Taife~~ Giuseppe, mentre non poté catturare il Guaini ed, il Poli, il ~~Laupide~~, il capitano Muvolari che erano fuggiti con altri quattro ribelli (lettera dello Spadini 27/12/1944, sulla attività ribelli).-

Oltre ad avere eseguito un migliaio di mandati di cattura, ordinò numerosi arresti arbitrari di partigiani, di renitenti, di antifascisti; e di parenti di renitenti: fece arrestare Squasetti perché aveva un congiunto disertore; il Pellati a seguito di una lettera anonima; il padre del Cappellini perché mostrava a terzi le lettere scrittegli dal figlio prima della uccisione e perché era stato nella casa della fidanzata del figlio; il Prof. Amaducci nel Marzo 1945, per costringerlo a rivelargli i nomi del Comitato di Liberazione clandestino; D^{ca} Commempli il 25 marzo 1945, mentre questi si avviava in chiesa per le funzioni religiose, per organizzazione e spampa clandestina; diede ordine di catturare Ferruccio ~~Maffigaglia~~, che comandava a Breno un gruppo di partigiani, nell'occasione del rastrellamento a Lezio, e nel novembre 1944 gli arrestati, i rastrellati, gli operai disoccupati non esonerati, i renitenti, e disertori, venivano dallo Spadini o consegnati alla Totò, o alla SS. per essere deportati in Germania o fatti arruolare nella G.N.R. o nell'esercito repubblicano; ed anzi lo stesso Spadini si adoperava perché non fossero concessi esoneri e difatti con lettera ~~12~~ 1° aprile 1945, indirizzata al suo caro ed ineffabile capitano Galassi della G.N.R. noto per la sua attività contro i ~~partigiani~~ ^{clandestini} e gli antifascisti, si lamentava e protestava per i troppi ~~esoneri~~ dal Colonnello Salomone, scrivendo "Io sfaccio le fatiche per prendere quelli di leva che si sono imboscati al Tonale, per disboscarli, e il colonnello li lascia liberi - Quando vi deciderete a cacciarlo via, sarà passata già, la semina delle rape, a cui solo può essere proposto. Sabato ne ho mandati sei, tre i quali vi era un disertore; tre volevano arruolarsi nell'esercito e una nella G.N.R.; tutti e sei sono stati lasciati liberi, e così ho fatto

con altri quattro ribelli (lettera dello Spadini 27/12/1944, sulla attività ribelli).-

Oltre ad avere eseguito un migliaio di mandati di cattura, ordinò numerosi arresti arbitrari di partigiani, di renitenti, di antifascisti; e di parenti di renitenti: fece arrestare Squasetti perché aveva un congiunto disertore; il Pellati a seguito di una lettera anonima; il padre del Cappellini perché mostrava a terzi le lettere scrittegli dal figlio prima della uccisione e perché era stato nella casa della fidanzata del figlio; il Prof. Ameducci nel Marzo 1945, per costringerlo a rivelargli i nomi del Comitato di Liberazione clandestino; Dr. Commegli il 25 marzo 1945, mentre questi si avviava in chiesa per le funzioni religiose, per organizzazione e stampa clandestina; diede ordine di catturare Ferruccio *Maffigaglia*, che comandava a Breno un gruppo di partigiani, nell'occasione del rastrellamento a Lozio, e nel novembre 1944 gli arrestati, i rastrellati, gli operai disoccupati non esonerati, i renitenti, e disertori, venivano dallo Spadini e consegnati alla Totò, e alla SS. per essere deportati in Germania o fatti arruolare nella G.N.R. o nell'esercito repubblicano; ed anzi lo stesso Spadini si adoperava perché non fossero concessi esoneri e difatti con lettera 12 1° aprile 1945, indirizzata al suo caro ed inaffabile capitano Galassai della G.N.R. noto per la sua attività contro i partigiani e gli antifascisti, si lamentava e protestava per i troppi esoneri dal Colonnello Salomone, scrivendo "Io sfaccio le fatiche per prendere quelli di leva che si sono imboscati al Tonale, per disboscarli, e il colonnello li lascia liberi - Quando vi deciderete a cacciarlo via, sarà passata già, la semina delle rape, a cui solo può essere proposto. Sabato ne ho mandati sei, tre i quali vi era un disertore; tre volevano arruolarsi nell'esercito e una nella G.N.R.; tutti e sei sono stati lasciati liberi, e così ho fatto la figura di cretino presso quel salame di tenente colonnello Salomone. Nella sua attività antipatriottica *sprestatata* aggiunse la consegna di una lista di ostaggi al Comando tedesco dal quale furono arrestati.-

(Integ. Lucoli e Spadini).--

Ma di più gravi fatti di collaborazione col tedesco invasore egli si rese responsabile - Il 5 ottobre 1944 il partigiano Salvetti della Brigata Cappellini mentre si recava a casa della propria madre gravemente ammalata, fu arrestato dai tedeschi, il giorno successivo fu consegnato a disposizione dello Spadini nella sua caserma, dove lo sottoposero a vari interrogatori; il teste ~~Agna~~ Cergui Serafino amico dello Spadini, ebbe da questi assicurazione che si sarebbe interessato a favore della Salvetti. (Cergui), - mentre la testa Lucoli Lelia, interprete presso il comando tedesco in Breno riferì che lo Spadini non si interessò affatto per il Salvetti ed anzi chiese una punizione disciplinare, e il detto comando aveva proposto ed era disposto di inviare il Salvetti in Germania. - Il 23 ottobre 1944 lo Spadini consegnò ai tedeschi il Salvetti, che venne portato nel recinto del cimitero di Breno, e alla esecuzione presero parte oltre i tedeschi, sei uomini della g.n.r. (Barbèze ~~Salvetti~~ Salvetti). - Anche il partigiano Cattane arrestato il 5 ottobre 1944 dalle g.n.r. fu consegnato dallo Spadini ai tedeschi, e fucilato insieme col Salvetti. -

Nell'aprile 1944 lo Spadini fece arrestare Gabrieli Francesco, pretendendo che questi facesse consegnare il proprio figlio che era partigiano sulla montagna al rifiuto dell'arrestato, egli lo propose come ostaggio ai tedeschi e questi dopo 25 giorni lo liberarono il Gabrieli: in cambio di un militare tedesco, consegnato dal Cappellini. -

Una seconda volta, alla fine del novembre 1944 Gabrieli Francesco e ~~esso~~ ^{figlio} figlio Carmelo furono fatti arrestare dallo Spadini, e dopo 20 giorni il giovane Carmelo Gabrieli fu fucilato per ordine dello Spadini: come ebbe a confermare il Capitano Galassi a Francesco Gabrieli. -

A Breno fu incendiato dalle g.n.r. la casa del Gabrieli, e sua moglie alla vista della casa incendiata fu colta da paralisi (Gabrieli ~~Rita~~ Rita). Il partigiano Gelfi Andrea, e un nipote di Zene, Lucio, nonché altre sedi-

Brigata Cappellini mentre si recava a casa della propria madre gravemente ammalata, fu arrestato dai tedeschi, il giorno successivo fu consegnato a disposizione dello Spadini nella sua caserma, dove lo sottoposero a vari interrogatori; il teste ~~Mazz~~ Cerqui Serafino amico dello Spadini; ebbe da questi assicurazione che si sarebbe interessato a favore della Salvetti. (Cerqui). - mentre la teste Duolli Lelia, interprete presso il comando tedesco in Breno riferì che lo Spadini non si interessò affatto per il Salvetti ed anzi chiese una punizione disciplinare, e il detto comando aveva proposto ed era disposto di inviare il Salvetti in Germania. - Il 23 ottobre 1944 lo Spadini consegnò ai tedeschi il Salvetti, che venne portato nel recinto del cimitero di Breno, e alla esecuzione presero parte oltre i tedeschi, sei uomini della g.n.r. (Harbezz ~~del~~ Salvetti). - Anche il partigiano Cattane arrestato il 5 ottobre 1944 dalle g.n.r. fu consegnato dallo Spadini ai tedeschi, e fucilato insieme col Salvetti. -

Nell'aprile 1944 lo Spadini fece arrestare Gabrieli Francesco, pretendendo che questi facesse consegnare il proprio figlio che era partigiano sulla montagna al rifiuto dell'arrestato, egli lo propose come ostaggio ai tedeschi e questi dopo 25 giorni lo liberarono il Gabrieli: in cambio di un militare tedesco, consegnato dal Cappellini. -

Una seconda volta, alla fine del novembre 1944 Gabrieli Francesco e ^{due} ~~esse~~ figlio Carmelo furono fatti arrestare dallo Spadini, e dopo 20 giorni il giovane Carmelo Gabrieli fu fucilato per ordine dello Spadini: come ebbe a confermare il Capitano Galassi a Francesco Gabrieli. -

A Breno fu incendiato dalle g.n.r. la casa del Gabrieli, e sua moglie alla vista della casa incendiata fu colta da paralisi (Gabrieli ~~fratello~~) Il partigiano Gelfi Andrea, e un nipote di zone, Lucio, nonché altre sedici persone, il 9 ottobre 1944 nella frazione Pello di Breno vennero catturati da tedeschi e militi della g.n.r.; delle sedici persone quattro furono mandate a Brescia, le altre liberate; Gelfi Andrea e suo ^{cugino} ~~nipote~~ furono messi a disposizione e interrogato dallo Spadini, che li consegnò

(I tedeschi, i quali li fucilarono a Larfo? - *Lucia*)

Questa stività oriminoso dello Spadini ne perseverate con imutato ac-
canimento contro La Patria e la libertà, e venne arrestato il 26 aprile
1945 dal movimento di liberazione quando egli consapevole dei misfatti
comessi sperò salvarsi e sottrarsi alla giustizia mediante la fuga an-
dando a rifugiarsi nel Trentino, dove il 28 giugno 1945 fu dai carabinieri
xì in fondo di Val di Nàn scovato insieme al tenente Carapa e furono
sequestrate allo Spadini £.30.000, a Schivardi Angela in relazione con
lui £.50.000, al Carapa £.20.454.-

Ducoli Pietro Barbiere di Breno, iscritto al partito fascista nel 1922,
facente parte della squadra d'azione, iscritto al partito repubblicano,
esercito la volgare e spilevole funzione di informatore e pia presso
lo Spadini; aiutandolo nello svolgimento dell'opera di persecuzione con-
tro i partigiani, e gli antifascisti. - Lo Spadini dichiarò che tra gli
informatori aveva Ducoli, che nelle sue informazioni seguiva le sue idee
fasciste, e che considerava i non fascisti come suoi nemici; ebbe da Du-
coli tante informazioni, che se gli avesse dato retta avrebbe dovuto
arrestare gran parte di Breno, perché diceva male dei non fascisti. -

Prof. Angelo
Il ~~Pietro Spadini~~ ^{Stipendiato} depose che Ducoli gli confessò che era ~~repubblicano~~
tante della repubblica di Brescia, per fare da informatore riferiva a
Spadini, circolava armato di facile mitragliatore; un giorno avendolo
viato in compagnia di Spadaccini ne informò per telefono la caserma
della G.N.R. Il teste Medici riferì che nel maggio 1944 fu denunciato
per aiuto ai patrioti, dopo la liberazione fu informato da Strofler,
che sebbene la istanza fosse stata da lui firmata era stata opera dei
fratelli Ducoli. - Lo stesso Ducoli dichiarò che telefonò alla G.N.R.
il passaggio per Breno del fratello di Cappellini. - Il 26 aprile 1945
si rifugiò in caserma della G.N.R., donde scappò a cedegolo a ~~Edolo~~, a
Ponte di Legno, al Tonale a Madonna del Campiglio e quindi a Brescia
dove veniva arrestato. -

canimento contro la Patria e la libertà, venne arrestato il 26 aprile 1945 del movimento di liberazione quando egli consapevole dei misfatti commessi sperò salvarsi e sottrarsi alla giustizia mediante la fuga andando a rifugiarsi nel Trentino, dove il 28 giugno 1945 fu dai carabinieri in Val di Fiemme scovato insieme al tenente Garapa e furono sequestrate allo Spadini L. 30.000, a Schivardi Angelo in relazione con lui L. 50.000, al Garapa L. 20.454.-

Ducoli Pietro Barbiero di Breno, iscritto al partito fascista nel 1922, facente parte della squadra d'azione, iscritto al partito repubblicano, esercito la volgare e spregiata funzione di informatore e spia presso lo Spadini, aiutandolo nello svolgimento dell'opera di persecuzione contro i partigiani, e gli antifascisti. Lo Spadini dichiarò che tre gli informatori aveva Ducoli, che nelle sue informazioni seguiva le sue idee fasciste, e che considerava i non fascisti come suoi nemici; ebbe da Ducoli tante informazioni, che se gli avesse dato retta avrebbe dovuto arrestare gran parte di Breno, perché diceva male dei non fascisti. --

Prof. Amadei
Il ~~Dottor Spadini~~ depose che Ducoli gli confessò che era ~~in~~ ^{stipendiato} tante della repubblica di Brescia, per fare da informatore riferiva a Spadini, circolava armato di fucile mitragliatore, un giorno avendolo visto in compagnia di Spadacina né informò per telefono la caserma della G.N.R.. Il teste Medici riferì che nel maggio 1944 fu denunciato per aiuto ai patriotti, dopo la liberazione fu informato da Stroffler, che sebbene la istanza fosse stata da lui firmata era stata opera dei fratelli Ducoli. Lo stesso Ducoli dichiarò che telefonò alla G.N.R. il passaggio per Breno del fratello di Cappellini. Il 26 aprile 1945 si rifugiò in caserma della G.N.R., donde scappò a cedergli a ~~Edolo~~ ^{Edolo}, a Ponte di Legno, al Tonale e Madonna del Campiglio e quindi a Brescia dove veniva arrestato. --

IN DIRITTO

L'eccezione di incompetenza per materia, essendo lo Spadini militare, opposta dalla difesa è priva di fondamento. -- Invero lo Spadini, dopo

8e)

l'8 settembre 1943, essendosi arruolato nel corpo della g.n.r., non può più essere considerato un militare perché tale corpo al servizio del governo illegittimo della repubblica, era esso stesso privo di legalità ai fini della applicazione della giurisdizione militare per reati da lui commessi. - Ciò è confermato dall'art. 1 D.L.I. 22/4/1945, che considera colpevoli di collaborazione presunta col tedesco invasore coloro che abbiano rivestito la carica o svolto attività di ufficiale superiore in formazioni di camicie nere con funzioni politico militari, e sottopone alla giurisdizione della Corte Straordinaria di Assise coloro che si sono resi colpevoli dei delitti di collaborazione; e poiché la collaborazione presunta è una delle forme della collaborazione generica prevista nella prima parte del detto art. e sottoposta alle competenze delle Corti Straordinarie d'Assise congregate, che se il reato di collaborazione effettiva venga commesso da ufficiale superiore di ~~funzioni~~ ^{funzioni} di camicie nere, non aventi funzioni politico-militari, ovvero da coloro che non sono ufficiali superiori ma in tali ^{funzioni} ~~funzioni~~, esso è pur sempre sottoposto alle competenze delle dette Corti. -

In realtà lo Spadini, ufficiale superiore in ^{funzione} ~~funzione~~ di camicia nera per essere stato promosso maggiore dalla g.n.r. nell'aprile 1944, e trasferito a Breno in tale qualità al comando di un distaccamento del detto corpo, il 14 agosto 1944, ebbe a svolgere da questa data ~~finché~~ al 25 aprile 1945, funzioni politico militari, funzioni militari perché sorvegliava e dirigeva la disciplina e i movimenti militari dei vari reparti, preparava e disponeva i rastrellamenti dei partigiani, impartendo ordini sulla composizione dei reparti destinati a tali operazioni e sui vari movimenti da compiersi = Funzioni politiche, in quanto esercitava la vigilanza sui ^{commissari} ~~commissari~~ prefettizi; e sui commissari dei fasci locali, riferendo sulla loro attività politica alle autorità repubblicane di Brescia, teneva a sua disposizione informatori sul movimento antifascista, perseguiva gli antifascisti, provvedeva all'avviamento degli operai non esonerati, nel battaglione del lavoro, si procurava la lista degli

ei fini della applicazione della giurisdizione militare per reati da lui commessi.- Ciò é confermato dall'art. 1 D.L.L. 22/4/1945, che considera colpevoli di collaborazione presunta col tedesco invasore coloro che abbiano rivestito la carica o svolto attività di ufficiale superiore in formazioni di camicie nere con funzioni politico militari, e sottopone alla giurisdizione della Corte Straordinaria di Assise coloro che si ~~sono~~ ^{sono} resi colpevoli dei delitti di collaborazione; e poiché la collaborazione presunta é una delle forme della collaborazione generica prevista nella prima parte del detto art. e sottoposta alle competenze delle Corti Straordinarie d'Assise ~~conferite~~ ^{conferite}, che se il reato di collaborazione effettiva venga commesso da ufficiali superiori di ~~funzioni~~ ^{funzioni} di camicie nere, non aventi funzioni politico-militari, ovvero da coloro che non sono ufficiali superiori ma in tali ~~funzioni~~ ^{funzioni}, esso é pur sempre sottoposto alle competenze delle dette Corti.-

In realtà lo Spadini, ^{formazione} ufficiale superiore in ~~funzione~~ ^{funzione} di camicia nera per essere stato promosso maggiore dalla G.N.R. nell'aprile 1944, e trasferito a Breno in tale qualità al comando di un distaccamento del detto corpo, il 14 agosto 1944, ebbe a svolgere ~~Vi~~ ^{Vi} da questa data ~~finché~~ ^{finché} al 25 aprile 1945, funzioni politico militari, funzioni militari perché sorvegliava e dirigeva la disciplina e i movimenti militari dei vari reparti, preparava e predisponava i rastrellamenti dei partigiani, impartendo ordini sulla composizione dei reparti destinati a tali operazioni e sui vari movimenti da compiersi = Funzioni politiche, in quanto esercitava la vigilanza sui ^{comuni} ~~comuni~~ prefettizi; e sui commissari dei fasci locali, riferendo sulla loro attività politica alle autorità repubblicane di Brescia, teneva a sua disposizione informatori sul movimento antifascista, perseguiva gli antifascisti, provvedeva all'avviamento degli operai non esonerati, nel battaglione del lavoro, si procurava la lista degli ostaggi da consegnare al Comando tedesco.- Avendo svolto le dette funzioni, l'imputato a norma dell'art. 1 D.L.L. 22/4/1945, deve ritenersi responsabile di collaborazione ^{presunta} ~~presunta~~ col tedesco invasore, punibile a norma dell'art. 51 C.P.M.G. avendo assunto nell'esercizio delle funzioni

medesime, più gravi responsabilità, in dipendenza dell'attività delittuosa da lui esplicata, e specificata come sopra. -- E per la perfezione del detto reato, è inutile qualsiasi indagini sul dolo. -- Comunque è provata la colpevolezza dello Spadini ~~per~~ collaborazione militare effettiva col tedesco invasore, ~~attorno~~ mediante i numerosi rastrellamenti da lui ordinati, e catture arbitrarie di renitenti, di partigiani, e loro avviamento alla deportazione in Germania, allo arruolamento nell'esercito repubblicano, nella G.N.R., nella totalità, consegna dei partigiani Salvetti Cattane, Gabrieli, dei cugini Celfi alle S.S. tedesche per essere uccisi sommariamente e barbaramente. Si è sofisticato dalla difesa sul significato della espressione rastrellamento.

L'imputato ha amesso di avere ordinato rastrellamenti, i cui testimoni hanno confermato che numerosi rastrellamenti furono eseguiti dalla G.N.R. agli ordini dello Spadini, in Valle Camonica; le operazioni *in Visone, Po, Tevere, Val d'Aosta*. In Prestine, in Lozio, in Zone avevano il carattere di rastrellamenti di partigiani, in quantità compiuti con forze armate considerevoli e con movimenti e tattica militare. E' inutile sofisticare sulla parola, basta considerare la sostanza per riconoscere che le operazioni attuate in dette località erano ~~numerosi~~ rivolte a distruggere e sgominare le brigate dei partigiani, a menarne le forze efficienti mediante la cattura dei loro capi, mediante la molestia nei loro pascoli sugli alla montagna. E queste azioni costituivano materiale di collaborazione ~~effettiva~~ militare col tedesco invasore prevista dall'art. 51 G.P.M.G. perché i partigiani molestavano le operazioni militari dell'esercito tedesco, sabotavano tutto quanto fosse utile a tali operazioni e perciò la lotta, l'inseguimento, il rastrellamento, la razzia, la menomazione delle forze partigiane favorivano le forze armate tedesche che ~~non~~ anche in considerevole numero venivano impiegate nelle lotte antipartigiana e sottratti dalle altre operazioni militari. Allo stesso scopo riuscivano le consegne effettuate dallo Spadini di eroici partigiani ai tedeschi, per essere da costoro uccisi; la cattura di numerosi disertori per arruolarli nell'esercito repubblicano, ovvero nel corpo della

provata la colpevolezza dello Spadini ~~per~~ collaborazione militare effettiva col tedesco invasore, ~~attestata~~ mediante i numerosi rastrellamenti da lui ordinati, a catture arbitrarie di renitenti, di partigiani, e loro avviamento alla deportazione in Germania, allo arruolamento nell'esercito repubblicano, nella G.N.R., nella totà consegna dei partigiani Melvetti Cattane, Gabrieli, dei cugini Gelfi alle SS. tedesche per essere ~~messi~~ uccisi sommariamente e barbaramente. Si é sofisticato dalla difesa sul significato della espressione rastrellamento.

L'imputato ha amesso di avere ordinato rastrellamenti, i testimoni hanno confermato che numerosi rastrellamenti furono eseguiti dalla G.N.R. agli ordini dello Spadini, in Valle Camonica, le operazioni *in Visone, Pedersal* Val *Meione*, in Prestine, in Lezio, in Zone avevano il carattere di rastrellamenti di partigiani, in quanto compiuti con forze armate considerevoli e con movimenti e tattica militare. E' inutile sofisticare sulla parola, basta considerare la sostanza per riconoscere che le operazioni attuate in dette località erano ~~veramente~~ rivolte a distruggere e sgominare le brigate dei partigiani, e menomare la forza efficiente mediante la cattura dei loro capi, mediante la molestia nei loro nascondigli sulla montagna. E queste azioni costituivano materiale di collaborazione ~~xx~~ effettiva militare col tedesco invasore prevista dall'art. 51 C.P.M.G. perché i partigiani molestavano le operazioni militari dell'esercito tedesco, sabotavano tutto quanto fosse utile a tali operazioni e perciò la lotta, l'inseguimento, il rastrellamento, la razzia, la menomazione delle forze partigiane favorivano le forze armate tedesche che ~~non~~ anche in considerevole numero venivano impiegate nelle lotte anti-partigiana e sottratti dalle altre operazioni militari. Allo stesso scopo riuscivano le consegne effettuate dallo Spadini di eroici partigiani ai tedeschi, per essere da costoro uccisi; la cattura di numerosi disertori per arruolarli nell'esercito repubblicano, ovvero nel corpo della G.N.R., l'azione svolta contro il movimento elandestino di liberazione, perché la cattura dei partigiani e la loro uccisione indebolivano ~~xx~~

100)

Spadini, all'anno
 e, ~~essendo~~ la loro efficienza, l'arruolamento dei disertori rafforzava l'esercito repubblicano e ~~del~~ ^{del} ~~del~~ corpo della g.n.r. strumenti al servizio del tedesco invasore, l'azione contro il movimento di liberazione era diretta a soffocare a comprimere gli sforzi rivolti alla insurrezione degli Italiani contro il tedesco, a impedire gli aiuti che venivano apportati ai partigiani. Conseguentemente l'attività dello Spadini come sopra spiegata veniva a nuocere alle operazioni militari dell'esercito italiano e delle forze delle nazioni alleate, perché l'indebolimento delle forze partigiane avvantaggiava la forza efficiente dell'esercito repubblicano e di quello tedesco schierati per contrastare l'avanzata dell'esercito italiano e degli eserciti Alleati per la liberazione dell'Italia.

Rimane così provato l'elemento materiale del reato di aiuto al nemico di cui all'art. 51 C.P.M.G.

Il dolo dello Spadini è manifesto. - Egli agiva con la piena consapevolezza e con l'intenzione di favorire le operazioni militari del tedesco invasore e danneggiare quelle degli eserciti italiano e alleato, e per raggiungere tale scopo, si ~~asserviva~~ ^{asserviva} al comando tedesco dal quale non dipendeva, ma dal quale riceveva gli ordini per la esecuzione dei rastrellamenti per la cattura dei partigiani, per la loro consegna alle SS. tedesche con la conseguente uccisione per la razza dei disertori, per la presentazione della lista degli ostaggi italiani. Egli sapeva che dopo la conclusione dell'armistizio e dopo la dichiarazione di guerra dello Stato Italiano contro la Germania che l'esercito tedesco era l'esercito nemico, che calpestava il suolo italiano, che combatteva contro le forze italiane e alleate che contrastava la loro avanzata diretta alla liberazione dell'Italia settentrionale, sapeva inoltre che il governo repubblicano era un governo illegittimo, che usurpava i poteri del vero Stato Italiano, rappresentato dal Regno d'Italia. Pertanto concorrono l'elemento materiale e quello psicologico per l'integrazione del reato di cui all'art. 51 C.P.M.G. Nessuna delle disposi-

2170

razione era diretta a soffocare a comprimere gli sforzi rivolti alla insurrezione degli Italiani contro il tedesco, a impedire gli aiuti che venivano apportati ai partigiani. Conseguentemente l'attività dello Spadini come sopra spiegata veniva a nuocere alle operazioni militari dell'esercito italiano e delle forze delle nazioni alleate, perché l'indebolimento delle forme partigiane avvantaggiava la forza efficiente dell'esercito repubblicano e di quello tedesco schierati per contrastare l'avanzata dell'esercito italiano e degli eserciti Alleati per la liberazione dell'Italia.

Rimane così provato l'elemento materiale del reato di aiuto al nemico di cui all'art. 51 C.P.M.G.

Il dolo dello Spadini è manifesto. - Egli agiva con la piena consapevolezza e con l'intenzione di favorire le operazioni militari del tedesco invasore e danneggiare quelle degli eserciti italiani e alleati, e per raggiungere tale scopo, si ~~asserviva~~ asserviva al comando tedesco dal quale non dipendeva, ma dal quale riceveva gli ordini per la esecuzione dei rastrellamenti per la cattura dei partigiani, per la loro consegna alle SS. tedesche con la conseguente uccisione per la razza dei disertori, per la presentazione della lista degli ostaggi italiani. Egli sapeva che dopo la conclusione dell'armistizio e dopo la dichiarazione di guerra dello Stato Italiano contro la Germania che l'esercito tedesco era l'esercito nemico, che calpesta il suolo italiano, che combatteva contro le forze italiane e alleate che contrastava la loro avanzata diretta alla liberazione dell'Italia settentrionale, sapeva inoltre che il governo repubblicano era un governo illegittimo, che usurpava i poteri del vero Stato Italiano, rappresentato dal Regno d'Italia. Pertanto concorrono l'elemento materiale e quello psicologico per l'integrazione del reato di cui all'art. 51 C.P.M.G. Nessuna delle disposizioni invocate dalla difesa è applicabile a favore dello imputato. - Non gli art. 40 e 45 C.P. militare di pace. -

~~Il reato di cui all'art. 51 C.P.M.G.~~

110)

L'art. 40 dispone: "l'adempimento di un un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine, da superiore o di altra autorità competente esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine di un superiore o di altra autorità, del resto risponde sempre chi ha dato l'ordine. - nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando, l'esecuzione di questa costituisce manifestamente reato".

I due codici penali militari di pace e di guerra, entrati in esecuzione ne il 1° ottobre 1941 vigevano nel territorio occupato dalla repubblica italiana, e dall'esercito tedesco dopo il settembre 1943, e l'art. 51 del Codice P.M.G. vietava e puniva il fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico, ovvero a nuocere altrimenti alla operazione delle forze armate dello Stato italiano; e lo Spadini anziché adempiere il dovere di non compiere un tal fatto, operava ed agiva contro il divieto della legge penale militare, favorendo le operazioni militari del nemico ^{immediato} nell'esercito tedesco, e nuocendo a quello dello Stato italiano, legittimamente costituito dal Regno d'Italia. - E al di sopra della norma penale viene l'imperativo della Patria che gli imponeva di comportarsi da italiano, e contro alla quale egli incorse tradendola. - Il fatto commesso dallo Spadini, costituendo manifestamente reato reato a norma della legge penale militare vigente non può non ritenersi non punibile, sotto il pretesto che esso gli fu ordinato da una autorità superiore, perché o l'ordine gli fu impartito, come egli sostiene nell'interrogatorio scritto, dal generale tedesco Klotz, ed in tal caso non era tenuto ad ubbidirgli perché da lui non dipendeva, ovvero, l'ordine non gli fu impartito dal ~~capo~~ generale, come ha affermato in udienza, ed allora egli agiva di sua iniziativa. Comunque, e anche nella ipotesi, non suffragata da nessuna prova, che l'ordine gli fosse stato dato da un comandante superiore repubblicano, tale ordine sarebbe stato illegittimo, come ~~illegittimo~~ illegittimo, era

la giurisdizione o da un ordine, dal superiore o di altra autorità competente esclude la punibilità. -- Se un fatto costituente reato è commesso per ordine di un superiore o di altra autorità, dal reato risponde sempre chi ha dato l'ordine. -- nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando, l'esecuzione di quest'ultimo costituisce manifestamente reato". --

I due codici penali militari di pace e di guerra, entrati in esecuzione il 1° ottobre 1941 vigevano nel territorio occupato dalla Repubblica italiana, e dall'esercito tedesco dopo il settembre 1943, e l'art. 51 del Codice P.M.O. vietava e puniva il fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico, ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano; e lo Spadini anziché adempiere il dovere di non compiere un tal fatto, operava ed agiva contro il divieto della legge penale militare, favorendo le operazioni militari del nemico ^{immediato} nell'esercito tedesco, e nuocendo a quello dello Stato italiano, legittimamente costituito dal Regno d'Italia. -- E al di sopra della norma penale viene l'imperativo della Patria che gli imponeva di comportarsi da italiano, e contro alla quale egli insorse tradendola. -- Il fatto commesso dallo Spadini, costituendo manifestamente reato reato a norma della legge penale militare vigente non può non ritenersi non punibile, sotto il pretesto che esso gli fu ordinato da una autorità superiore, perché o l'ordine gli fu impartito, come egli sostiene nell'interrogatorio scritto, dal generale tedesco Klotz, ed in tal caso non era tenuto ad ubbidirgli perché da lui non dipendeva, ovvero, l'ordine non gli fu impartito dal capo generale, come ha affermato in udienza, ed allora egli agiva di sua iniziativa. Comunque, anche nella ipotesi; non suffragata da nessuna prova, che l'ordine gli fosse stato dato da un comandante superiore repubblicano, tale ordine sarebbe stato illegittimo, come illegittimo, era il governo repubblicano, ed egli arruolandosi volontariamente nella S.N.R. e assumendo il comando del reparto di Breno col grado di maggiore, si pose volontariamente nella situazione di compiere il reato di aver dato aiuto al nemico, e tutti gli atti illegittimi del governo illegittimo repubblicano; e perciò anch'egli casomane a norma dell'invo-

ento art.40 il su. dolo non verrebbe escluso ed egli non potrebbe sfuggire alla ~~sfuggire alla~~ punizione comminata dall'art.51 C.P.M.G.-
 Neppure è ~~imputabile~~ configurabile l'eccesso colposo, previsto dall'art. 45 C.P. militare di pace, perché lo Spadini non con accesso colposo agì ma volontariamente e con piena consapevolezza, violò la legge commettendo il fatto di aiuto al nemico, per favorirlo nelle sue operazioni militari.
 ri.- Tanto meno sono applicabili gli art.2, e 47 C.P.-

Per quanto riguarda l'art.2, che dalla difesa si è sostenuto essere stato violato dall'art.5 D.L.L. 27/7/1944, per avere dato effetto retroattivo ad una norma penale comminando la pena per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato ^{ovvio} è ~~ovvio~~ osservare che l'eccezione costituisce un ~~adusato~~ mezzo difensivo, ormai superato dalle ~~decisioni~~ delle Corti di Assise straordinarie, e delle Corti di Cassazione, che hanno riconosciuto la legittimità del detto D.L.L., applicandolo - In realtà a torto si parla di retroattività della norma penale, perché il ~~norma penale~~, il sovracitato art.2 si è limitato a confermare l'applicazione della legge penale militare di guerra vigente al tempo in cui il fatto di collaborazione fu commesso, è interpretando, ad estendere l'applicazione ai non militari. Comunque è principio noto che la legge può essere retroattiva per volontà del legislatore manifestata in contingenze eccezionali.

Non è sostenibile l'errore sul fatto costituente reato per avere lo Spadini creduto che esso non fosse punibile quando ebbe a commetterlo, perché a lui era manifesto che il fatto stesso costituiva reato previsto e punito dall'art.51 C.P.M.G. allora vigente e sapeva di compiere un atto di tradimento della Patria.

Né l'imputato commise il reato per esservi stato costretto dalla necessità, perché volontariamente e spontaneamente lo consumò e si pose nella situazione per commetterlo; e ciò esclude la possibilità di invocare un errore colposo sullo stato di necessità inesistente.

Già che l'elemento del dolo rimane fermo ed invariato con l'elemento

Neppure è ~~impossibile~~ configurabile l'eccesso colposo, previsto dall'art. 45 C.P. militare di pace, perché lo Spadini non con accesso colposo agli ma volontariamente e con piena consapevolezza, violò la legge commettendo il fatto di aiuto al nemico, per favorirlo nelle sue operazioni militari.

ri. -- Tanto meno sono applicabili gli art. 2, e 47 C.P. --

Per quanto riguarda l'art. 2, che dalla difesa si è sostenuto essere stato violato dall'art. 5 D.L.L. 27/7/1944, per avere dato effetto retroattivo ad una norma penale comminando la pena per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato è ~~ovvio~~ ^{ovvio} osservare che l'eccezione costituisce un ~~abusato~~ ^{abusato} mezzo difensivo, ormai superato dalle ~~decisioni~~ ^{decisioni} delle Corti di Assise straordinarie, e delle Corti di Cassazione, che hanno riconosciuto la legittimità del detto D.L.L., applicandolo -- In realtà a torto si parla di retroattività della norma penale, perché il ~~norma~~ ^{norma}, il sovracitato art. 2 si è limitato a confermare l'applicazione della legge penale militare di guerra vigente al tempo in cui il fatto di collaborazione fu commesso, è interpretando, ad estendere l'applicazione ai non militari. Comunque è principio noto che la legge può essere retroattiva per volontà del legislatore manifestata in contingenze eccezionali.

Non è sostenibile l'errore sul fatto costituente reato per avere lo Spadini creduto che esso non fosse punibile quando ebbe a commetterlo, perché a lui era manifesto che il fatto stesso costituiva reato previsto e punito dall'art. 51 C.P.M.G. allora vigente e sapeva di compiere un atto di tradimento della Patria.

Né l'imputato commise il reato per esservi stato costretto dalla necessità, perché volontariamente e spontaneamente lo consumò e si pose nella situazione per commetterlo; e ciò esclude la possibilità di invocare un errore colposo sullo stato di necessità inesistente.

Cosìché l'elemento del dolo rimane fermo ed in concorso con l'elemento materiale, entrambi integrano e perfezionano il reato di collaborazione

militare effettiv prevista e punita dall'art. 51 C.P.M.G., del quale reato lo Spadini si rese responsabile. Non è configurabile l'ipotesi dello art. 58 dello stesso codice perché dalla istruttoria è stato escluso che la attività dello Spadini fosse stata rivolta ad una collaborazione politica, ed invece venne provata che essa era diretta a fornire aiuto alle operazioni militari del tedesco invasore e costituiva perciò una collaborazione prettamente militare. Sia per collaborazione preguata che per collaborazione effettiva, in applicazione dell'art. 51 C.P.M.G. la pena da infliggersi allo Spadini è la pena di morte. Egli non merita nessuna attenuante. Non quella dell'art. 22 C.P.M.G. perché egli agì non ~~sapere~~ già per favorire lo Stato Italiano, bensì per ~~ricercare~~ ^{ricercare}gli, tenendo presente che lo Stato italiano non era quello del governo repubblicano bensì quello legittimo del Regno d'Italia e che lo Spadini agì per favorire il tedesco invasore di cui il governo repubblicano e tutti i suoi ~~aderenti~~ ^{aderenti} adepti erano servili strumenti. Le attenuanti di cui ai numeri 1, 3, 6 dell'art. 61 C.F. sono del tutto inesistenti. Lo Spadini tradendo la Patria, agì per motivi altamente immorali e antisociali non per soggezione di una folla in tumulto; ed egli non ripardé né attenuò alcuno dei commessi reati, le conseguenze dannose dei tradimenti commessi dallo Spadini e dai suoi compagni repubblicani furono soltanto attenuate dalle forze partigiane che concorrendo con le forze alleate evitarono maggiori rovine all'Italia settentrionale.

La croce di guerra e la medaglia d'argento guadagnate dallo Spadini in combattimento contro l'Austria, non valgono a fargli meritare l'attenuante della plena. di cui all'art. 26 C.P.M.G. perché la Corte ritiene che la sua attività criminosa di tradimento verso la Patria lo ~~ha~~ reso indegno di invocare le dette decorazioni quali prova di italianità, che egli ha violato e calpestato.

Per la concessione delle attenuanti generiche della difesa ai sottomessi invocati i seguenti fatti: l'essersi interessato in favore di patrioti evitando l'invio in Germania su richiesta del suo amico Cerchi; l'avere

la attività dello Spadini fosse stata rivolta ad una collaborazione politica, ed invece venne provata che essa era diretta a fornire aiuto alle operazioni militari del tedesco invasore e costituiva perciò una collaborazione prettamente militare. Sia per collaborazione preesistente che per collaborazione effettiva, in applicazione dell'art. 51 C.P.M.G. la pena da infliggersi allo Spadini è la pena di morte. Egli non merita nessuna attenuante. Non quella dell'art. 82 C.P.M.G. perché egli non aveva già per favorire lo Stato Italiano, bensì per nascondere, tenendo presente che lo Stato italiano non era quello del governo repubblicano bensì quello legittimo del Regno d'Italia e che lo Spadini agì per favorire il tedesco invasore di cui il governo repubblicano e tutti i suoi ~~adempimenti~~ adepti erano servili strumenti. Le attenuanti di cui al numeri 1, 3, 6 dell'art. 61 C.P. sono del tutto inesistenti. Lo Spadini tradendo la Patria, agì per motivi altamente immorali e antisociali non per soggezione di una folla in tumulto; ed egli non riparerà né attenuò alcuno dei commessi reati, le conseguenze dannose dei tradimenti commessi dallo Spadini e dai suoi compagni repubblicani furono soltanto attenuate dalle forze partigiane che concorrendo con le forze alleate evitarono maggiori rovine all'Italia settentrionale.

In croce di guerra e la medaglia d'argento guadagnate dallo Spadini in combattimento contro l'Austria, non valgono a fargli meritare l'attenuante della ~~plea~~. di cui all'art. 26 C.P.M.G. perché la Corte ritiene che la sua attività criminosa di tradimento verso la Patria lo ha reso indegno di invocare le dette decorazioni quali prova di italianità, che egli ha violato e calpestato.

Per la concessione delle attenuanti generiche della difesa si sono invocati i seguenti fatti: l'essersi interessato in favore di patrioti evitando l'invio in Germania su richiesta del suo amico Ceroni; l'aver fatto rilasciare ~~Mantigaglia~~ Mantigaglia Ferruccio arrestato nel marzo 1944 dai tedeschi; il non aver fatto del male al custode carcerario

140)

rio Prandini pur avendo saputo che questi aiutava i patrioti; l'essersi offerto di proteggere qualche partigiano gradito all'Istituto Arici. Ma si osserva che l'interessamento dello Spadini ~~da~~ favore degli operai non inviati in Germania si risultava nell'invio di essi alla Todt. o nell'arruolamento nell'esercito repubblicano o nella g.n.r.; se egli fece rilasciare il Marnigaglia nel marzo 1944 né ordinò la cattura in occasione del rastrellamento di Losio, e nel novembre 1944 che quando venne arrestato dopo la liberazione, disse al Prandini che aveva saputo che questi aiutava i partigiani e non procedette contro di lui, ma dopo la liberazione era già noto che il Prandini aiutava i partigiani. Il Dott. Pascottà depose che da voci vaghe aveva appreso che lo Spadini ~~non~~ si era offerto di proteggere qualche partigiano gradito all'Istituto Arici, e che avendo interpellato il rettore dell'Istituto questo non lo autorizzò a confermare la circostanza, perché non gli risultava vera. Oltre a non ~~ammettere~~ ^{ammettere} i fatti invocati a titolo di attenuanti generiche induce a negarle il fatto sostanziale che lo Spadini fino alla vigilia della liberazione perseverò tenacemente e spietatamente nella lotta contro i partigiani, e compiere fatti di collaborazione col tedesco invasore, non dando alcun segno di ~~repipiscenza~~ ^{repipiscenza} neppure quando il crollo dell'esercito tedesco appariva definitivamente ed inesorabilmente segnato. La condanna alla pena di morte non ha per conseguenza la condanna alla spese processuali. Per effetto della stessa condanna alla pena di morte, questa sentenza deve essere pubblicata per estratto mediante affissione nel comune di Brescia e in quello di Breno e per inserzione per una sola volta nel giornale di Brescia (art. 32 C.P.M. di pace 27 C.P.M.G. 484 C.P.P.) alla condanna per collaborazione del tedesco invasore segue la confisca dei beni del condannato a fangaggio dello Stato. Nei riguardi del Ducoli; è stato provato dai depositi testimoniali e dalle dichiarazioni dallo Spadini che esso Ducoli esercitò la ignobile funzione di delatore presso la Spadini Min Breno e che le delazioni si riferivano al movimento anti-nasifascista, ai nomi delle persone non eso-

Ma si osserva che l'interessamento dello Spadini ~~da~~ favore degli operai non inviati in Germania si risolveva nell'invio di essi alla Todt. o nell'arruolamento nell'esercito repubblicano o nella g.n.r.; se egli fece rilasciare il Marsigaglia nel marzo 1944 né ordinò la cattura in occasione del rastrellamento di Losio, e nel novembre 1944 che quando venne arrestato dopo la liberazione, disse al Frandini che aveva saputo che questi aiutava i partigiani e non procedette contro di lui, ma dopo la liberazione era già noto che il Frandini aiutava i partigiani. Il ~~Dott.~~ Pascotté depose che da voci vaghe aveva appreso che lo Spadini ~~non~~ si era offerto di proteggere qualche partigiano gradito all'Istituto Arici, e che avendo interpellato il rettore dell'Istituto quest'ultimo non lo autorizzò a confermare la circostanza, perché non gli risultava vera. Oltre a non ~~ammettere~~ ^{suspettare} i fatti invocati a titolo di attenuanti generiche induce a negarle il fatto sostanziale che lo Spadini fino alla vigilia della liberazione perseverò tenacemente e spietatamente nella lotta contro i partigiani, a complete fatti di collaborazione col tedesco invasore, non dando alcun segno di ~~recipiscenza~~ neppure quando il crollo dell'esercito tedesco appariva definitivamente ed inesorabilmente segnato. La condanna alla pena di morte non ha per conseguenza la condanna alla spese processuali. - Per effetto della stessa condanna alla pena di morte, questa sentenza deve essere pubblicata per estratto mediante affissione nel comune di Brescia e in quello di Breno e per inserzione per una sola volta nel giornale di Brescia (art. 32 C.P.M., di pace 27 C.P.M.G. 484 C.P.F.) alla condanna per collaborazione del tedesco invasore segue la confisca dei beni del condannato a fantaggio dello Stato. Nei riguardi del Ducchi, è stato provato dai depositi testimoniali e dalle dichiarazioni dello Spadini che esso Ducchi esercitò la ignobile funzione di delatore presso la Spadini Min Breno e che le delazioni si riferivano al movimento anti-fascista, ai nomi delle persone non esonerate, ai renitenti, ai disertori e che esse avevano per effetto arresti arruolamento nell'esercito repubblicano o nella g.n.r. o nella Todt.,

150)

deportazione in Germania.-

Questa attività rende responsabile Ducoli non già del delitto contestato-
togli di cui all'art. 51 C.P.M.G. bensì del reato p.p. dell'art. 58 dello
stesso codice, in quanto diretta a favorire il disegno politico del tede-
sco invasore di predominio sull'Italia, attraverso il governo repubblica-
no ad esso asservito, e ad affievolire la fedeltà dei cittadini verso il
legittimo Stato Italiano, rappresentato dal Regno d'Italia. E questa at-
tività venne svolta dai Ducoli con la ~~colpevolezza~~ e con la volontà di rag-
giungere i detti scopi, a ciò determinato dalla sua feroceità e dell'odio
che nutrive contro gli antifascisti e i patrioti.

Così riconosciuta la responsabilità dei Ducoli per detto reato, si stime
infliggergli la reclusione per anni 10, escluse le attenuanti di cui lo
imputato si reputa imeritevole per la turpe attività da lui svolta, in-
degna di un italiano. Alla condanna di collaborazione col tedesco inva-
sore segue la confisca dei beni ~~delittuosi~~ condannato a vantaggio del
lo Stato (art. 9 D.L.L. 27/7/1944).--

PER QUESTI MOTIVI

Viati gli art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 51 e
58 C.P.M.G., 483, 484, 488 C.P.P. 32 C.P.M.G. di pace, 27 C.P.M.G.,
Dichiara Spadini Ferruccio e Ducoli Pietro colpevoli il 1° del reato
ascrittogli e il 2° del reato di cui all'art. 58 C.P.M.G. e condanna lo
Spadini alla pena di morte, ed il Ducoli alla pena della reclusione per
anni 10; condanna il Ducoli al pagamento delle spese processuali.--
Ordina la confisca dei beni dei condannati a vantaggio dello Stato.
Ordina che la presente sentenza nei riguardi dello Spadini per estratto
sia pubblicato ed affisso nel Comune di Breno ed in quello di Brescia,
e sia inserita per una sola volta nel giornale di Brescia.--

Brescia, lì 20 agosto 1945.--

IL PRESIDENTE F.to Fasile

IL CANCELLIERE F.to Muscatello

Depositata in Cancelleria il 27 agosto 1945.--

IL CANCELLIERE F.to Muscatello.--

regia di cui, all'art. 51 C.R.M.G. tenet del reato p.p. dall'art. 58 dello stesso codice, in quanto diretta a favorire il disegno politico del tedesco invasore di predominio sull'Italia, attraverso il governo repubblicano ad esso esservito, e ad affievolire la fedeltà dei cittadini verso il legittimo Stato Italiano, rappresentato dal Regno d'Italia. E questa attività venne svolta dal Ducoli con la ~~cooperazione~~ e con la volontà di raggiungere i detti scopi, a ciò determinato dalla sua faziosità e dall'odio che nutriveva contro gli antifascisti e i patrioti.

Così riconosciuta la responsabilità del Ducoli per detto reato, si stima infliggergli la reclusione per anni 10, escluse le attenuanti di cui lo imputato si reputa inaspritevole per la turpe attività da lui svolta, indegna di un italiano. Alla condanna di collaborazione con tedesco invasore segue la confisca dei beni delittuosi condannato a vantaggio dello Stato (art. 9 D.L.L. 27/7/1944).--

PER QUESTI MOTIVI

Visiti gli art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159, 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142, 51 e 58 C.R.M.G., 483, 484, 488 C.P.F. 32 C.P.M. di pace, 27 C.R.M.G., Dichiarata Spadini Warruccio e Ducoli Pietro colpevoli il 1° del reato asorittogli e il 2° del reato di cui all'art. 58 C.R.M.G. e condanna lo Spadini alla pena di morte, ed il Ducoli alla pena della reclusione per anni 10; condanna il Ducoli al pagamento delle spese processuali.-- Ordina la confisca dei beni dei condannati a vantaggio dello Stato. Ordina che la presente sentenza nei riguardi dello Spadini per estratto sia pubblicato ed affisso nel Comune di Breno ed in quello di Brescia, e sia inserita per una sola volta nel giornale di Brescia.--

Brescia, 12 20 agosto 1945.--

IL PRESIDENTE P.to Basile

IL CANCELLIERE P.to Muscatello

Depositata in Cancelleria il 27 agosto 1945.--

IL CANCELLIERE P.to Muscatello.--

Viene per estrazione da entrambi gli imputati il 21-8-45
Per copia conforme all'originale.--

Brescia, 12 30 agosto 1945.--

IL CANCELLIERE



HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

7 September 1945

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following communication was received here today:

" Subject is appeals against death sentences heard by Cassation 31 August. COASSIN Isidoro, BOTTER Giuseppe, DAL COL GIUSEPPE Mario (all Treviso) CERA Gino (Torino) all dismissed. DARICIONI Raimondo (Vicenza) FERRARI Pietro (Vicenza) and CATTENEO Enrico (Udine) all referred for rehearing."

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

INTERNATIONAL ALLIED COMMISSION
APO 594
CIVIL AFFAIRS SECTION

AC/4002/2/1.

/FLD.
6 September 1945.

SUBJECT : Release of prisoners of war.

TO : AFHQ, G-3.

6070x6

1. The attached request has been received from Hq Piemonte Region.
2. Would you be good enough to take necessary action in order that Renato Del Corte may be handed to the competent Italian authorities for trial. Will you please inform this Hq as soon as this has been effected.

For the Chief Commissioner:

E. OARR, Brig.,
VP CA Section.

122

Incl.

✓ No action
— await reply

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

6 September 1945

AG/409A. 2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed for your recommendation ^{is} ~~are~~ Petitions
for Pardon in the following cases:

VICENTINI Gaetano.

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor

121

INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference: 1867

Message Centre No: F/6722

Date/Time of Origin: SEP 060945E

Date Time Rec'd: SEP 062000B

Precedence: ROUTINE

FROM: AMB LOMBARDIA REG LEGAL DIV FOR POLETTI SIGNED DICKIE

TO: AECOM ROME ACLE3 INFO AMB PIEMONTE RLO AMB VENEZIA REG RLO

RESTRICTED

RESTRICTED

Subject is appeals against death sentences heard by Cassation 31 August. COASSIN ISIDORO BOTTER GIUSEPPE DAL COL SIMEONI MARIO (all TREVISO) CERA SINO (TORINO) all dismissed. DARIOIONI RAIMONDO (VICENZA) FERRARI PIETRO (VICENZA) and CATTENEO ENRICO (UDINE) all referred for rehearing.

Dist

Action - Legal SC
Info - Chief Commissioner
File 2
Float

RESTRICTED

action taken
H.T. informed
on 7 Sep 45
AB.

HEADQUARTERS
7-SEP-45
A.C.

PR/LE/513

1st Ind.

DDM/LR.

HEADQUARTERS PIEMONTE REGION, A.M.G., LEGAL DIVISION, 3 September 1945.

TO : Legal Sub-Commission H.Q. A.C.

Forwarded.

Incl.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	
CF RKS	
6 SEP 1945	

DDM/Colm

D. D. Mo Colm

Major, R.A.

Act'g Regional Legal Officer.

*Please pass to
Chief for action
& R.F.R.*

119

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
AOSTA PROVINCE

1 September 1945

6078

PR/AG/1911

SUBJECT : Release of Prisoners of War.

TO : C.I./OH, Prisoners of War, A.F.H.Q.
through Regional Commissioner, Eqs., Piemonte Region, A.I.G.
(Attn. Regional Legal Officer)

1. Attached is a request from the Public Minister of the Special Court of Assizes of Ivrea requesting the return to the Italian judicial Authorities of Del Carlo Giuffrè, former 2nd Lt. of the 3rd Comp., 4th Regg. Alpini, Divisione Littorio from a prisoner of war camp.

2. Del Carlo is wanted for trial on charges of high treason and the murder of four persons.

3. The charges involve offences against Italians only and not members of the Allied Forces.

For the Provincial Commissioner:

EDWARD B. NEVANS Jr.,
1st Lt. C.S.M.
Prov. Legal Officer.

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
Allied Military Government
APO 394

6 September 1945

TO : Chief Legal Adviser, Legal Sub-Commission,
HQ. AC. (for Italian Branch)

SUBJECT : Death Sentence Extraordinary Court of Assise.

FILE N° : RX-1/LE/Reg/C/03.1

1. Copy of the death sentence imposed by the Court
of Assise of Padova in the following case is enclosed :

BAGHINO Cesco Giulio

117
W. R. L. Bates

Major,
Regional Legal Officer,
Venezie Region.

TO HQ
on 8 Sep
45

7 SEP 1945

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref. : LEG/5027

6 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize
Death Sentences

TO : HQ Allied Commission
Legal Sub-Commission

In accordance with the provisions contained in
your Directive AG/4092/1/L dated 12th July 1945, herewith
copy of "sentenza" in the following cases :

SPADINI Ferruccio sentenced to death at Brescia
and BONCHETTI Angelo sentenced to death at Pusto
Assize (Varese Province).

For the Regional Commissioner :

H.M. Dickie
H.M. DICKIE
W/Comdr., R.A.F.
Regional Legal Officer.

Encl. 2 copies "sentenza".

ar/

SEP 1945

SEP 1945

Auton
Taper
To
8 Sep

ADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

6 Sept 45

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Domanda di Grazia. SPINELLI Remo.

ALLA Signora GELTRUDE NOVELLI in SPINELLI

Via Federico Cesi No.39
presso Romolo CLEMENTIR O M A

La vostra domanda di grazia in favore di vostro
figlio SPINELLI Remo é stata trasmessa, per competenza, al
Ministero di Grazia e Giustizia in Roma. 115.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/lc.

6 September 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Prefectural receipts.

TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
PIEMONTE Region.

1. Reference your PR/LB/414 of 3 September 1945.
2. This Sub-Commission confirms that Prefectural receipts from your Region were received here as stated in para 5 of your letter.

By command of Rear Admiral STONE:

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

114

~~10~~
HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

602A
/pa.
6 Sept 45

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed for your recommendation are Petitions for Pardon in the following cases:

REMO SPINELLI
PILADE CAVIGLIA

2. Please acknowledge receipt.

113
G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief of Staff

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

6 September 1945

AG/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of
the below listed accused:

"GANDINI	Giorgio
PASTORELLI	Pier Alberto
LICHELINI	Lino
BACCANINI	Arturo
BERTOLUZZI	Benito."

2. Please acknowledge receipt.

G. G. RANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

CC.
1619.

112

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION
AND 394
Legal Division

Ref.: IMG/5027

5 September 1945

SUBJECT: Extraordinary Courts of Assize
Death Sentences

TO: HQ Allied Commission
Legal Sub-Commission

Reference your Directive AG/4092/I/L dated 12th
July 1945, herewith copy of "sentenza" in the following
cases:

GAMBINI Giorgio sentenced to death at Pavia and ✓
PASTORELLI Pier Alberto ✓
MICHELINI Lino ✓
BAGNINI Arturo ✓
BERTONZAI Benito ✓
sentenced to death at Voghera.

For the Regional Commissioner:

C/O
DC
Ch Encl. 5 copies "sentenza"
C/O
ar
C

H.M. Dickie
H.M. DICKIE
W/Comdr., R.A.F.
Regional Legal Officer.

6 SEP 1945

4092/2

C O P I A

599A

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

N°1159/45=23=82 di prot.

Milano 1° settembre 1945.

Risposta al foglio N° 517/45 del 24.8.1945

OGGETTO : STOPPINI Onofrio, condannato a morte. Pratica di grazia.

COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO
per ilMINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Ufficio 4° - Grazie

R O M A

In relazione alla nota suindicata si comunica che la Corte di Cassazione di Milano con sentenza 13 agosto scorso ha annullato la sentenza 18 luglio 1945 della Corte d'Assise di Voghera contro Stoppini Onofrio, condannato a morte, e lo ha rinviato avanti la Corte straordinaria d'Assise di Pavia per il nuovo giudizio.

La pratica di grazia già istruita, sarà trasmessa nel caso che la Corte di Pavia emetta giudizio conforme a quella di Voghera, appena la nuova sentenza avrà fatto passaggio in giudicato.

IL PROCURATORE GENERALE
(F.ma illeg.)*Original sent
to Ministry.*

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

LEGAL SUB-COMMISSION

AC 4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.
6 September 1945.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following communication was
received here today:

" Sentence of death by Extraordinary Court of Assize of
Genoa passed upon SIGURI Arturo of Genoa on 31 August 1945."

G. G. HANNAFORD,

Lt. Col.,

Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor. 109

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

6 September 1945.
SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of
the below listed accused:

ZAMBIANCHI Romeo.

2. Please acknowledge receipt.

Incls.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

108

596A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/1c.

6 September 1945.

AG/4092/2/L.

SUBJECT : Handing over of neo-fascist for trial (Colonel
MARTELLUZZI).

TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
VENEZIA Region.

1. Reference your RXII/LE/Reg/C/03.1 of 18 August 1945.

2. It is understood that the above mentioned officer
previously confined in PWE 337 near Pisa was transferred to
the custody of the Italian Government on or about 28 August
1945.

By command of Rear Admiral STONE:

G. G. HANNAFORD,
Lt: Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

107

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

5 September 1945

Ref.: LEG/5027

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize - Death Sentences.

TO : HQ. Allied Commission - (Legal Sub-Commission)

1. Reference your letter AC/4092/1/L dated 18 July 1945.

2. The following death sentences are reported :-

<u>Date :</u>	<u>Court :</u>	<u>Name of person sentenced :</u>
---------------	----------------	-----------------------------------

VIGEVANO

ZIROLDI VITALE

6 SEP 1945

For the Regional Commissioner :

H.M. DICKIE
W/CDR. RAF

Regional Legal Officer

595A

Copy to
H.J.
106

LEGAL

3/c

8349

594A

ALLIED FORCE HEADQUARTERS
G-5 Section
APO 512

G-5: 383.6-11

4 September 1945

SUBJECT: Handing over of neo-fascist for trial (Colonel MARTELLUZZI)

TO : Headquarters, Allied Commission,
APO 394.

1. Reference is made to your AC/4092/2/L dated 21 August, subject: Handing over of neo-fascist for trial, in which a request was made for Colonel Martelluzzi to be made available for trial by the Extraordinary Court of Assize at Rovigo.

2. Subject officer was heretofore confined in PWE 337 near Pisa. Effective on or about 28 August all Italian PW/surrendered personnel in this enclosure were transferred to custody of the Italian Government.

Ben Bullowa
1st Lt. MS
for A. L. HAMBLEN
Brigadier General, G.S.C.
Assistant Chief of Staff, G-5

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DDO	
Chief Counsel	
CJO	
Legal Section	
CLERKS	
6 SEP 1945	

105

109212 ✓ **INCOMING MESSAGE**
HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION.

Originator's Reference: 851
Date/Time of Origin: ~~SEP~~

Message Centre No: F/6584
Date Time Rec'd: ~~SEP~~ 051700
Precedence: PRIORITY

FROM LIGURIA REGION
TO : AICOM CITE ACIES

RESTRICTED

RESTRICTED.

Sentence of death by Extraordinary Court of ASSIZE of GENOA passed upon BIGONI ARTURO of GENOA on 31 August 1945. End signed ELDER

DIST

ACTION INFO LEGAL SC
CHIEF COMMISSIONER
C A SEC
FILE 2
FLOAT

104

LEGAL CHIEF COMMISSIONER

CIO

DCLO

Chief Counsel

CIO

Italian

CI RKS

6 SEP 1945

RESTRICTED

M.T.

on 1 Sep 45

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

592A

AC/4092/2/L.

AP/lc.

6 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : Regional Commissioner (attn: Regional Legal Officer),
VENEZIA Region.

Herewith enclosed file in the case of VALERI Valerie,
ZAVARISE Dario, VICENTINI Domenico, FRACCAROLO Luigi, VEDOVELLO
Guido et al., for onward transmission to the Procuratore Generale
of Venezia, please.

By command of Rear Admiral STONE:

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Adviser.

Incls.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

591A

AC/4092/2/L.

/10.
6 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.
NARDULLI Giovanni.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

Reference your Prot. No. 394/45 of 30 August 1945,
please be advised that the execution of the sentence imposed
against the above mentioned accused has already been carried
out.

G. G. HANNAPORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

102

I HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

AP/1c.
6 September 1945.

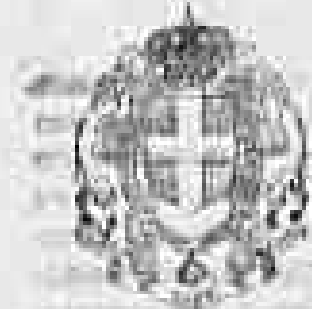
SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.
Case of VALERIO VALERI et al.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

Reference your Prot. N°. 382/45 (ufficio IV Grazie) of 3 September 1945, this Sub-Commission hereby advises that the File in the case of the above mentioned accused has been dispatched today to the appropriate authority for onward transmission to the Procuratore Generale of Venezia.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Adviser.

101



4092/3

SET 1945

Mod. 1345 MG

589A

Ministero di Grazia e Giustizia

Commissione Alleata
Sottocommissione Legale

UFF. IV GR.

ROMA

Prot. N°

382/45

Dispositivo del

In Teo V°

Oggetto: Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.M.G. -

Valeri Valerio e correi condannati alla
pena di morte.

Alleg: IO oltre gli atti proces-
suali-

Si inviano a codesta Commissione gli uni-
ti atti, con preghiera di curarne l'inoltro
al Procuratore Generale di Venezia e di fa-
vorire cortese assicurazione dell'avvenuta
trasmissione.

pel MINISTRO

Bojani

Ricevuto
5/9/45

100

4092/2
 INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference: PR/IE/219
 Date/Time of Origin: SEPT 4/2140B

Message Centre No: T/6500
 Date Time Rec'd: SEPT 5/0900B
 Precedence: ROUTINE

FROM: ANG PIMMONT REGION
 TO: ALCOM FOR LEGAL SUB COMMISSION

UNCLASSIFIED.

Reference your 4726 of 3rd. Too late

DIST

ACTION : LEGAL SC

INFO : CHIEF COMMISSIONER
 CA SEC
 FILE (2)
 FICAT

DISTRIBUTION	
DCLO	
Chief	
CJO	
Italia	
C. M.	

5 SEP 1945

Ministry Informant
 on 5 Sep 45.
 QA

HEADQUARTERS
LIGURIA REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

Lig/Leg/60

WGE/sf
3 September 1945SUBJECT : Death Sentence - Extraordinary Court of Assize,
Savona.TO : Headquarters, Allied Commission - APO 394.
(Attn: Legal Sub-Commission, Italian Branch)

1. Herewith is authenticated Court copy of sentence of
death passed by the Above Court upon ZAMBIANCHI Romeo on
31 August 1945.

For the Regional Commissioner:

W.G. Elder
W.G. ELDER,
Lt. Col., Can. Prov. C.,
Regional Legal Officer.

Encl/

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	☒
CL RKS	
6 SEP 1945	

98

586 A

4092/2 ✓

HEADQUARTERS
LIGURIA REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

Lig/Leg/43

WGE/sf
3 September 1945

SUBJECT : Petition for Pardon.

TO : Headquarters, Allied Commission - APO 394.
(Attn: Legal Sub-Commission, Italian Branch Section)

1. Herewith is petition for Pardon by the wife on behalf
of CAVIGLIA Pilade for onward transmission to the Minister of
Justice please.

For the Regional Commissioner:

W. G. Elder
W.G. ELDER,
Lt. Col., Cdn. Prov. C.,
Regional Legal Officer.

Encl/

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	
CL RKS	
6 SEP 1945	

97

*Revised to
N.T. on
6 Sep 45*

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L

585A
5 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

The following death sentences are reported:

COURT	NAME OF PERSON SENTENCED
PADOVA	BAGHINO Gesco Giulio (in absence)
"	BENNETTOLLO Diego
"	ALLEGRO Alfredo
"	FRISCO pino
"	BONAPERSONA Claudio (in absence)
"	PISANO Vito

G. G. HARTFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

4092/2 ✓
 HEADQUARTERS
 VENEZIE REGION
 Allied Military Government
 APO 394

584A

1 September 1945

TO : Chief Legal Adviser, Legal Sub-Commission,
 HQ. AC. (for Italian Branch)

SUBJECT : Death Sentences - Padua Special Court of Assise

FILE N° : RXII/LE/Reg/C/03.1

1. Death sentences were imposed by the Court
 of Assise of Padua in the following cases :

✓ BAGHINO	Cesco Giulio (in absence)
✓ ALLEGRO	Alfredo
✓ BENETTOLLO	Diego
✓ PRISCO	DINO
✓ BONAPERSONA	Claudio (in absence)
✓ PISANO'	Vito

35

2. Others will be sent as received.

CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CLO	
Legal Officer	

Maullhorn
 Major,
 Regional Legal Officer,
 Venezia Region.

*action
 taken
 N.J. informed
 on 5 Sep. 45*

4 SEP 1945

n. 5330/A.G.

60812/2



Roma 11 30 Agosto 1945

583A

IL PRIMO AIUTANTE DI CAMPO GENERALE
DI S.A.R. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Caro Colonnello Behrens,

per quel conto in cui crederà tenerla, Le trasmetto l'acclusa istanza della Signora Adele APRILE, residente a Roma - Via Stevenson, 17 - la quale invoca il patrocinio di Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno per ottenere un atto di clemenza a favore di suo figlio, Carlo APRILE, condannato a morte dalla Corte di Assise Straordinaria di Venezia.

Con l'occasione, Le porgo i più distinti saluti

(Generale Adolfo Infante) ^{g.l.}

Al Colonnello W.E. BEHRENS
Legal Sub Commission - A.C.

ROMA

HEAD QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

582A

AC/4092/2/L.

/lc.
4 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Case of CANDRILLI
Manlio.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

Attached papers are returned as it is understood
CANDRILLI Manlio was shot on the 1st September.

Incls.

93
G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed for your recommendation ^{is} ~~are~~ Petition/
for Pardon in the following cases:

BENEDETTO FRANCHI

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl. ✓

92

HEA UNITED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copy of sentences in the cases of the below listed accused:

SANGHERMANO Luigi.

2. Please acknowledge receipt.

Encs.

G. G. HAINFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
For Chief Legal Advisor.

91



Mod 402

L. 12/12/45 Roma 3 SETT.

M 51

570A

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIOALLA COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISSIONE LEGALER O M A

Ufficio IV GR.

Reg. 1° 386/45

Respett. f. del

Da Da N°

OGGETTO CANDRILLI Manlio: condannato alla pena di
morte.-All. n° 3.

Facendo seguito alla nota pari numero del 30 luglio u.s., relativa al condannato alla pena capitale CANDRILLI Manlio, si trasmettono gli acclusi documenti e cioè un telegramma ed una istanza della moglie del condannato, nonché una dichiarazione, datata BRESCIA 31 luglio 1945, a firma Armando Perina, nella quale il firmatario assume che in occasione del processo all'ex Questore Maggiore CANDRILLI fu invitato dal Dr. Crocitto, capo di Gabinetto, a deporre, come tutti i funzionari, a carico del predetto ex Questore.

pel MINISTRO

578A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/lc.

4 September 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
VENEZIA Region.

1. Reference signal No 4729 of 3 September 1945 of this
Sub-Commission.

2. The Minister of Pardon and Justice has requested
suspension of execution in the case of BASSI Edoardo pending
further investigation.

3. This Sub-Commission confirms.

By command of Rear Admiral STONE:

89

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

File

4092/2/4

1° settembre 1945

577/14

Min. delle Grazie Giustiz.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIOCOMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione legaleUfficio IV° Grazie
Aut. 1° 402/45Registrali del
P. T. N.Oggetto Condannato a morte BASSI Edoardo
Istanza di grazia.

All. 3

Facendo seguito alla mia lettera pari numero, in data 28 agosto u.s., con la quale ho trasmesso, con parere contrario, la istanza di grazia del T. Col. Bassi Edoardo, condannato a morte dalla Corte di Assise straordinaria di Venezia, invio ora, per l'esame e i provvedimenti di competenza di questa Commissione, le accluse istanze dell'avvocato difensore del condannato predetto, con le quali si chiede che la precedente domanda di grazia sia esaminata in base anche alle risultanze del procedimento di revisione, che si afferma essere in corso, e si chiede che, nel frattempo, sia sospesa l'esecuzione della sentenza di condanna.

IL MINISTRO

Zigliotto

3 SEP 1945

88

in grande

PROCURA GENERALE DELLO STATO
 PF SSO LA
 CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

4553
 N. *4553* Corr. *4553* Allegati n. *4553* Venezia *21 AGO 1945*

Riscontro a nota

Ricorrenza in grazia condannato
 OGGETTO: *a morte Bassi Leonardo*
(sent. 19.6.1945 Corte Trivis)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
 piano Generale Affari Penali
 Ufficio IV *Gratie* ROMA

*Trasmetto l'unito nuovo
 ricorso richiedente la già
 prodotta istanza per revisione,
 per unione alla pratica trasmessa
 istruita il 5 agosto col n. 6941
 riportandone al parere in es-
 sere.*

IL PROCURATORE GENERALE

fer.

AVV. GIULIANI ZIRONDA

VENEZIA

S. Felice, 1954 D - tel. 20-200

A S. E. Il Ministro di Giustizia

Il sottoscritto avv. Giuliano Zironda
difensore di Bassi Edoardo, pp. II,
dannato a morte con sentenza
5-65 della Corte d'Appello Straordinaria
di Venezia

richiede nuova domanda di grazia
basata sul fatto nuovo della ritirata
di revisione in corso. Con un pri-
mo ricorso motivato e documentato
e con due successive istanze motivanti
ulteriori testimonianze decisive, il
sottoscritto ministro di mandato speciale
chiede la revisione della sentenza.

Non vi è da dire che a V. E. sia stato rinviato
in esame il fascicolo con cui chiedeva
la revisione: pertanto si fa istan-
za che la domanda di grazia venga
esaminata in base all'esame
del fascicolo del giudizio di revisione

87



U. S. I. S. Ministero di Giustizia

CORTE STRADORDINARIA DI ASSISE
UFFICIO DEL P. M.
20 AGO. 1943
9/45

Il sottoscritto avv. Giovanni Zingales
difensore di Bassi Edoardo,
dannato a morte in contumacia
5-45 della Corte d'Assise Straordinaria
di Teramo

richiama: nuova domanda di grazia
basata sul fatto nuovo della istanza
di revisione in corso. Con un pri-
mo ricorso motivato e documentato
e con due successive istanze motivanti
ulteriori tentativi di revisione, il
sottoscritto munito di mandato perito
chiede la revisione della sentenza.

Non vi è da dire che a V. E. sia stato rinviato
in esame il fascicolo con cui chiedeva
la revisione: pentendosi di far istan-
za che la domanda di grazia venga
riesaminata, si bade all'esame
del fascicolo del giudizio di revisione

I giornali hanno comunicato
che la prima domanda di grazia
è stata respinta: siccome il
procedimento può essere mutato

es melius perpensa con il sotto
scritto presenta questa nuova idea
di grazia basata sulla peniten-
za e sui dati del procedimento
per revisione.

Venezia 20 agosto 1945
aus. Giovanni Zanon

AVV. GIOVANNI ZIRONDA
VENEZIA
S. Paolo, 1894 D - tel. 20-800

UFFICIO DEL P. M.
CORTE STAGIONARIA D'ASSISE
9 AGO 1913
9/115

Eccell. Signor
Procuratore Generale
presso le Corti di Assise Stend.
Venezia

Il sott. avv. Giovanni Zironda
difensore N. Bassi ed altro con
dannato alla pena capitale
con aut. 15 quinquag. 15 di quest
Corte di Assise Stend. di nuovo

nota

perchè la esenzione della pena
za rimanga tutto normale
o durante la procedura sul
ricorso per revisione presentata
il 24 luglio 1945 giurto intan
za per corrispondenza già presente
te pari dato

6) per l'esito uga di cura
nuova domande di grazia
basato su fatti nuovi oggi

88

Carissimo Signor

Procuratore Generale

presso le Corti di Anice e Stenand

Venezia

CORTI SINDACALIA E ASSISE	
UFFICIO DEL P.M.	
Venezia 12/1	
U AGO 1945	9/45

Il sott. avv. Giovanni Zironi
difensore di Bassi e do audio con
dannato alla pena capitale
con aut. 15 qui giust. di quest
Corte di Anice Stenandiani

nota

perché la esenzione della retribuzione
rimanga nulla e porre
a) durante la procedura sul
ricorso per revisione presentata
il 24 luglio 1945 giunte istanza
per compensazione già presentata -
Te. pari data

b) per l'esito usc. di cura
nuova domanda di grazia
basata su fatti nuovi oggi
presentate

Venezia 20 agosto 1945
avv. Giovanni Zironi

58

576A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

4 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize.
Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon & Justice.

1. Herewith enclosed petition for pardon in the case of the
below listed accused :

AGOSTINELLI Vincenzo

2. Please acknowledge receipt.

84

Incl. *petition.*

C. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

HEAD QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/lc.

4 September 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
PIEMONTE Region.

1. Reference signal N° 4726 of 3 September 1945 of this
Sub-Commission.

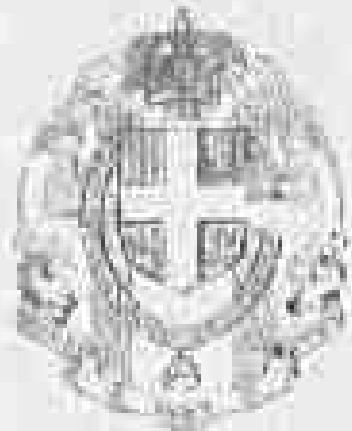
2. The Minister of Pardon and Justice has requested
suspension of execution in the case of MANDULLI Giovanni
pending further investigation.

3. This Sub-Commission confirms.

By command of Rear Admiral STONE:

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

83

4092/2/C ✓ 2/15
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
574A*Direzione Generale degli Affari Penali
delle Grazie della Statistica e del Casellario*

Ufficio IV Grazie

Prot. N° 394/45

Reg. aff. N°

del

OGGETTO NARDULLI Giovanni condannato alla

pena capitale.

Roma, 30 AGOSTO 1945

//la Commissione Alleata
Sottocommissione Legale

R O M A

All. I

Con nota pari numero del 10 corrente, si esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'istanza per grazia presentata a favore di NARDULLI Giovanni, condannato alla pena capitale dalla Corte Straordinaria di Assise di Asti con sentenza del 12 giugno 1945.

Si trasmette l'accluso telegramma pervenuto in data 30 volgente dal Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di MASSA MARITTIMA, facendo presente che nulla osta da parte di questo Ministero ad un eventuale provvedimento di sospensione della esecuzione della pena, ove effettivamente risultino

./.

MODULARIO
C. - 7/1944 - 61

Mod. 50 - (1944)

INDICAZIONI DI URGENZA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio delle telegrafiche. Le telegrafiche, se non per errore ed in seguito a ritardo o irreperibilità del destinatario, devono essere completate dal mittente. Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino e a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario potrà, in ogni caso, reclamare in caso di ritardo della consegna.

Bollo
d'Ufficio

Ricevuto il

10 - 1944

Ricevuto il



Le ore si indicano, nel caso di telegrafiche, al tempo della consegna e per telegrafiche internazionali, al tempo di arrivo da una mezzanotte all'altra. Nel telegrafico si imprime a caratteri stampati il nome del luogo di origine rappresentato dal prefisso del telegrafo, secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora, l'istante della presentazione.

Per circuito N

ORIGINARIA	DESTINAZIONE	PROVERBIALE	NUM.	PAGOLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E RIMBORSI EVENTUALI
					Giorno e mese	Ora e minuti
MASSA MARITTIMA	11 38 23	1210				

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

= PREGASTI SO SPENDERE ESECUZIONE CRIMINALE FASCISTA
 NARDULLI GIOVANNI CONDANNATO MORTE CORTE
 ASSISE ASTI PERCHÉ ELEMENTO PREZIOSO ACCERTAMENTO
 GRAVI CRIMINI COMMESSI MASSA MARITTIMA IN
 INDIVIDUAZIONE ALTRI RESPONSABILI
 = C. L. N. MASSA MARITTIMA PRESIDENTE GIORGI

Fatevi correntisti postali. PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL
 REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI
 MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

File *4092/2* *573A*

HEADQUARTERS
LIGURIA REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

Lig/Leg/60

WGE/sf
30 August 1945

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize - Death Sentence.

TO : Headquarters, Allied Commission - APO 394.
(Attn: Legal Sub-Commission, Italian Branch)

1. This Headquarters forwarded you a signal this date advising of the death sentence passed upon SANGERMANO Luigi by the Court of Genoa on the 27 August 1945.

2. Herewith please find in duplicate, and translation, extract of judgment and letter advising that a copy of the sentence will be forwarded when recorded. When the latter is received the same will be forwarded onward.

For the Regional Commissioner:

W.G. Elder
W.G. ELDER,
Lt. Col., Cdn. Prov. G.,
Regional Legal Officer.

Encls/

Passed to Mr. J. S. on 4 Sep 45

Chief Counsel

CFO

Asst. Chief

S. 105

8 SEP 1945

SUMMARY OF JUDGMENT

No. 59 R.G.
No. 28 judgments mod. 626

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

THE EXTRAORDINARY COURT OF ASSIZES

has passed the following final judgment

against

SANGHERMANO Luigi, son of the late Alfonso and of Gori Margherita,
born the 2 July 1899 at Caserta (Naples), living in Genoa - Via
Trento, 28/22, employee.

Prisoner - Present in Court.

Accused of

a) crime considered by art. 51 C.P. - 5 D.L. 27/7/1944 No. 159 -
1° para 1, 2 e 3 of D.L. 22-4-1945 No. 142 in connection with
art. 51 and 54 C.P.M.G. (War military penal code), because in Genoa,
from December 1943 to April 1945, with several actions pertaining
to the same criminal intention, he co-operated with the German
invaders and gave them help and assistance, with the purpose to
favour their political and military schemes, in his capacity of
Commissario Federale, which position he held till the end of June
1944, and of Commissario straordinario for Liguria which powers
he had from the last days of July 1944 up to liberation day (23/
4/1945).

b) crime considered in art. 575 - 576 p.p. No. 1-61 No. 2-112, 19
No. 1 C.P. because in Borzonasca, on the 21 May 1944, and in order
to commit the crime referred to in para a), he, together with
Spiotta, Decio, Grazzini, Righi and other unknown persons, caused
the death of the patriot Severino.

Considerations

The Court, having seen and enforced the articles of the law
(477-483-488 C.P.P. art. 9 Law Sforza) finds Sanghermano Luigi guilty
of the crime of co-operation with the German invaders as per art.
51 and 54 C.P.M.G. (War military penal code), having so modified
the charge headings, sentences his to death by being shot in the
back.

The Court orders that the property of defendant be seized and

THE EXTRAORDINARY COURT OF ASSIZES

has passed the following oral judgment

a g a i n s t

SANGERMANO Luigi, son of the late Alfonso and of Gori Margherita, born the 2 July 1899 at Caserta (Naples), living in Genoa - Via Trento, 28/22, employee.

Prisoner - Present in Court.

A c c u s e d o f

a) crime considered by art. 81 C.P. - 5 D.L.T. 27/7/1944 No.159 - 1^o para 1, 2 e 3 of D.L.T. 22-4-1945 No.142 in connection with art.51 and 54 C.P.M.G. (War military penal code), because in Genoa, from December 1943 to April 1945, with several actions pertaining to the same criminal intention, he co-operated with the German invaders and gave them help and assistance, with the purpose to favour their political and military schemes, in his capacity of Commissario Federale, which position he held till the end of June 1944, and of Commissario straordinario for Liguria which powers he had from the last days of July 1944 up to liberation day (23/4/1945).

b) crime considered in art. 575 - 576 p.p. No. 1-61 No. 2-112, 1939 No. 1 C.P. because in Bonzonasca, on the 21 May 1944, and in order to commit the crime referred to in para a), he, together with Spiotte, Decio, Grazzini, Righi and other unknown persons, caused the death of the patriot Severino.

C o n c l u s i o n

The Court, having seen and enforced the articles of the law (477-483-488 C.P.P. art. 9 law Sforza) finds Sangermano Luigi guilty of the crime of co-operation with the German invaders as per art. 51 and 54 C.P.M.G. (War military penal code), having so modified the charge headings, sentences his to death by being shot in the back.

The Court orders that the property of defendant be seized and that this judgment be published according to law.

Genova, 27 August 1945

THE PRESIDENT
Sd. Cugurra

THE CHANCELLOR
Sd. Filippone

Appeal to Cassazione (Supreme Court) has been lodged against the above written judgment.

THE CHANCELLOR
Sd. Filippone

(Seal of the Court)

EXTRAORDINARY COURT OF ASSIZES
G E N O A

No. 28 Sent.

Section 1st Chancelery
Genoa, 28 August 1945

Subject: Extract of judgment.

To the A.M.G.
Provincial Legal Office
GENOA

Following verbal request, I forward extract of judgment dated 27 August last, concerning death warrant of Sangermano Luigi.

A copy of the judgment will be transmitted to you, as soon as recorded, thru the P.M.'s office, following instructions issued by the A.M.G.

The Chancellor
Filippone

EXTRAORDINARY COURT OF ASSIZES

G E N C A

No. 28 Sent..

Section 1st Chancery
Genoa, 28 August 1945

Subject: Extract of judgment.

To the A.M.G.

Provincial Legal Office

G E N C A

Following verbal request, I forward extract of judgment dated 27 August last, concerning death warrant of Sengermans Luigi.

A copy of the judgment will be transmitted to you, as seen as recorded, through the P.M.'s Office, following instructions issued by the A.M.G.

THE CHANCELLOR
Ed. Filippone

No. 59 R.O.
No. 28 Judgment
Med. 526

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Insigne Generale del Regno

THE EXTRAORDINARY COURT OF ASSIZES
has passed the following penal judgment

SENTENCE

SABATINO LUIGI, son of the late Alfonso and of Sera Manghonica, born the 2 July 1899 at Caserte (Naples), living in Genoa - Via Trento, No. 28/22, employee.

Prisoner - Present in Court.

Accused 31

a) crime considered by art. 81 C.P. - 5 D.L., 27/7/1944 No. 159 - 1. para 1, 3. 3 of D.L., 22/4/1943 No. 142 in connection with art. 51 and 54 O.L.M.C. (war military penal code), because in Genoa, from December 1943 to April 1945, with several actions pertaining to the same criminal intention, he co-operated with the German invaders and gave them help and assistance, with the purpose to favour their political and military schemes, in his capacity of Commissario Pedemonte, which position he held till the end of June 1944, and of Commissario straordinario for Liguria which powers he had from the last days of July 1944 up to liberation day (25/4/1945).

b) crime considered in art. 375 - 576 P.P. No. 1 - 51 No. 2-112, No. 1 C.P. because in Borghese, in the 21 May 1944, and in order to execute the crime referred to in para 21, he, together with Brigha, Decio, Crescenzi, Righi and other unknown persons, caused the death of the patriot Severino.

Findings

The Court, having seen and enforced the articles of the law (477-483-488 C.L.P. art. 9 law 22-23-24) finding Sabatino Luigi guilty of the crime of cooperation with the German invaders as per art. 51 and 54 O.L.M.C. (war military penal code), having so modified the charge headings, sentences him to death by being shot in the back.

The Court orders that the property of defendant be seized and that this judgment be published according to law.

Genoa, 27 August 1945

SAUGERMANO Indict, son of the late Aliano and of Carl Margherita, born the 2 July 1899 at Genova (Naples), living in Genova - Via Trento, No. 23/22, employee.

Prisoner - Present in Court.

Accused

- a) crime considered by art. 51 C.P. - 5 D.L. 27/1/1944 No. 159 - 10 June 1944 10 D.L. 22/4/1945 No. 142 in connection with art. 51 and 54 C.P. (war military penal code), because in Genova, from December 1943 to April 1945, with several actions pertaining to the same criminal intention, he co-operated with the German invaders and gave them help and assistance, with the purpose to favour their political and military schemes, in his capacity of Commissario Federale, which position he held till the end of June 1944, and of Commissario straordinario for Liguria which position he had from the last days of July 1944 up to liberation day (25/4/1945).
- b) crime considered in art. 574 - 576 P.P. No. 1 - 51 No. 2-112, No. 1 C.P. because in personae, in the 21 May 1944, and in order to commit the crime referred to in part a), he, together with Spiliga, Lucio, Grazioli, Righi and other unknown persons, caused the death of the patriot Severino.

Defendant

The Court, having seen and enforced the articles of the law (477-483-486 C.P.P. art. 9 law 12/1933) finds SUGERMANO Indict guilty of the crime of co-operation with the German invaders as per art. 51 and 54 C.P. (war military penal code), having so notified the charge headings, sentences him to death by being shot in the back.

The Court orders that the property of defendant be seized and that this judgement be published according to law.

Genova, 27 August 1945

THE PRESIDENT
Sd. Ougurra

THE CHANCELLOR
Sd. Filippone

Appeal to Cassazione (Supreme Court) has been lodged against the above written judgment.

THE CHANCELLOR
Sd. Filippone

(Seal of the Court)

EXTRAORDINARY COURT OF ASSIZES

GENOA

No. 26 Sent.

Section 1st Chamber
Genoa, 28 August 1945

Subject: Extract of judgment.

To the A.M.G.

Provincial Royal Office

GENOA

Following verbal request, I forward extract of judgment dated 27 August last, concerning death warrant of Bongiorno Luigi.

A copy of the judgment will be transmitted to you, as soon as recorded, through the P.M.'s Office, following instructions issued by the A.M.G.

THE CHANCELLOR
84. Filippo

75

SUMMARY OF JUDGMENT

NO. 59 R.G.
NO. 28 Judgment
wed. 626

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Insigne Generale del Regno

THE EXTRAORDINARY COURT OF ASSIZES
has passed the following penal judgment

E G A I Z I S T

SANGHERANO Luigi, son of the late Alfonso and of Gori Margherita, born the 2 July 1899 at Caserta (Naples), living in Genoa - Via Trento, born No. 22/22, employee.

Prisoner - Present in Court.

A C C U S E D o f

a) crime considered by art. 81 C.F. - 5 D.L. 27/7/1944 No. 159 - 1° para 1, 2 e 3 of D.L. 22/4/1945 No. 142 in connection with art. 51 and 54 C.P.M.G. (War military penal code), because in Genoa, from December 1943 to April 1945, with several actions pertaining to the same criminal intention, he co-operated with the German invaders and gave them help and assistance, with the purpose to favour their political and military schemes, in his capacity of Commissario Federale, which position he held till the end of June 1944, and of Commissario straordinario for Liguria which powers he had from the last days of July 1944 up to liberation day (23/4/1945).

b) crime considered in art. 575 - 576 P.P. No. 1 - 51 No. 2-112, No. 1 C.I. because in Bozzenasca, in the 21 May 1944, and in order to commit the crime referred to in para a), he, together with Spiotta, Decio, Grassini, Righi and other unknown persons, caused the death of the patriot Severino.

C o n d e m n s

The Court, having seen and enforced the articles of the law (477-483-488 C.P.R. art. 9 Law Sforza) finds Sangherano Luigi guilty of the crime of co-operation with the German invaders as per art. 51 and 54 C.P.M.G. (war military penal code), having so modified the charge headings, sentences him to death by being shot in the back.

The Court orders that the property of defendant be seized and that this judgement be published according to law.

Genoa, 27 August 1945

THE PRESIDENT
Ed. Cusani

THE CHAIRMAN

Exhibit

SANGUINETTO Luigi, son of the late Alfonso and of Geri Marchesita, born the 2 July 1899 at Caserta (Naples), living in Genoa - Via Trento, No. 28/22, employee.

Prisoner - Present in Court.

Accused of

- a) crime considered by art. 81 C.P. - 5 D.L.L. 27/7/1944 No. 159 - 1° para 1, 2 e 3 of D.L.L. 22/4/1945 No. 142 in connection with art. 51 and 54 C.P.M.G. (War military penal code), because in Genoa, from December 1943 to April 1945, with several actions pertaining to the same criminal intention, he co-operated with the German invaders and gave them help and assistance, with the purpose to favour their political and military schemes, in his capacity of Commissario Federale, which position he held till the end of June 1944, and of Commissario straordinario for Liguria which powers he had from the last days of July 1944 up to Liberation Day (23/4/1945).
- b) crime considered in art. 575 - 576 P.P. No. 1 - 51 No. 2-112, No. 1 C.P. because in Borzonasca, in the 21 May 1944, and in order to commit the crime referred to in para a), he, together with Spiotta, Decio, Grassini, Righi and other unknown persons, caused the death of the patriot Severino.

Claims

The Court, having seen and enforced the articles of the law (477-483-488 C.P.R. art. 9 Law Sforza) finds Sanguinetti Luigi guilty of the crime of co-operation with the German invaders as per art. 51 and 54 C.P.M.G. (war military penal code), having so modified the charge headings, sentences him to death by being shot in the back. The Court orders that the property of defendant be seized and that this judgement be published according to law.

Genova, 27 August 1945

THE PRESIDENT
Sd. Cugurra

THE CHANCELLOR
Sd. Filippone

Appeal to Cassazione (Supreme Court) has been lodged against the above written judgment.

THE CHANCELLOR
Sd. Filippone

(Seal of the Court)

405212 ✓

572A

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: LEG/5027

1st September 1945

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize.
Candrilli Manlio

TO : E. Allied Commission
Legal Sub-Commission

1. Information has been received by telephone from
Brescia that Candrilli Manlio was executed there this
morning at 6.10 a.m.

For the Regional Commissioner :

H.M. Dickie
H.M. DICKIE
W/Comdr., R.A.F.
Regional Legal Officer.

For info. →

BR/

COO	lin
DOO	
Chm	
Ch	
Section	
Ch R	

A.



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE DELLA STATISTICA E DEL CASELLARIO

Ufficio IV Grazie

Prot. N. 411/45

Roma, 30 agosto 1945

Mod. 40

574A

1^a Commissione Alireta
Sottocommissione Legale

R O M A

Reg. post. n. 21/8/1945-24-8-

15-4-45 AC. N. 40924/1.

Oggetto: Condannati a morte: MINIATO Arturo ed altri
cinque.-

In riscontro alle note suindicate, si
accusa ricezione delle domande di grazia
e del telegramma del Prefetto di NOVARA ri-
guardanti i condannati in oggetto indicati.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Del Cont

72

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION

570A

INTER-OFFICE REFERENCE SHEET

Ref.: _____

SUBJECT: _____

No.	From	To	Date	
1	LT. G/6. D.V.	LEGAL S/C	28/8/45	for information and necessary action in accordance
				Bocone Edwards sentenced to 15 years by Court of Ambrosio Milan. Passed to M. J. on 4 Sep. 45. W.P.

-71

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION

INTER-OFFICE REFERENCE SHEET

Ref:

SUBJECT:

No.	From	To	Date	
7	EXECUTIVE OFFICER DIVISION	LEGAL S/C AC, HQ	22/8/4	for information and necessary action Jury
				Giorgio Viarengo sentenced to 30 years imp. by Court of Cassation Milan Passed to H. T. on 14 Sep 45 RB

Sign each indorsement with last name in full. Number each indorsement. Draw line at end of your action. Use entire width of sheet for large indorsements. If additional sheets are needed, use this form, numbering all pages. Use only one side. Keep attached to this correspondence to be filed therewith.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/1c.

3 September 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Reference your letters No. 394/45 of 30 August 45, and No 402/45 of 1 September 45, requesting suspension of execution in the cases of NARDULLI Giovanni and BASSI Edoardo.

2. This Sub-Commission has notified the competent authority to suspend the execution of the aforesaid accused in accordance with your request.

69
G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

HEADQUARTERS ALLIED CC IUBION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/1c.

3 September 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copy of sentences in the cases
of the below listed accused:

BOTTINI	Giuseppe
LAVERZI	Onorate
RUGGIERO	Domenico
CAMIN	Silvio
FALANGA	Guglielmo.

2. Please acknowledge receipt.

68
G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch.

Incls.

(56A)

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: LEG/5008

30 August 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize
Cases of AGOSTINELLI Vincenzo and Francesco.

TO : HQ Allied Commission
Legal Sub-Commission

1. Herewith application for review on behalf of the
above mentioned, signed by the sister of the accused, to
be forwarded to the Minister of Justice.

67

For the Regional Commissioner :

for H.M. Dickie
H.M. DICKIE
W/Comdr., R.A.F.
Regional Legal Officer.

Encl. 1 application
for review.

Copy to: LEG/5027

DCLO

Chief Counsel

CJO

Hq. Leg. Div.

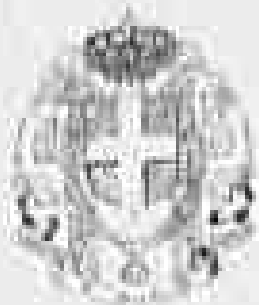
CJO

ar/

SEP 1945

Part
To H.M. Dickie
on 4 Sep
U
Q

f.le



4092.2

565A
Mod 402

Roma 30 agosto 1945

Ministero della Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Alla Commissione Alleata

Sottocommissione Legale

R.O.M.A.

Ufficio IV GRAZIE
Aut. V. 453/45

Registrazione
Aut. V. 453/45

OGGETTO:

Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.M.G.
PISTONE Michele: condannato alla
pena di morte.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla
Procura Generale presso la Corte d'Appello
di Venezia.

Permessi to
P.G. Venezia
4 Sep 45.
AG.

D'ORDINE DEL MINISTRO

[Signature]

INCOMING MESSAGE

ADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference: 1789
 Date/Time of Origin: AUG 231100

Message Centre No: F/4559
 Date Time Rec'd: AUG 231945
 Precedence: ROUTINE

FROM: AMG LOMBARDIA REGION LEG DIV FOR POLETTI SIGNED DICKIE
 TO: ALCOM ROME ACLEG

RESTRICTED

RESTRICTED.

Subject is appeals against death sentences heard by Cassation 9 August. MARCHESI
 ARMANDO (VOGHERA) dismissed BARILLARI ALFREDO (PAVIA) and CINI ALFIO (LECCO) both referred
 for rehearing ARRIVABENE CARLO (MANTOVA) sentence commuted to 30 years.

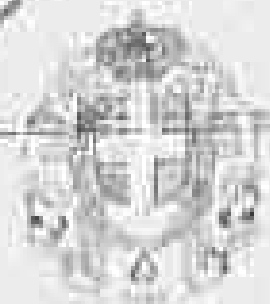
DIST

ACTION INFO LEGAL SC
 CHIEF COMMISSIONER
 C A SEC
 FILE 2
 FLOAT

M.I.
 informed
 on 24 Aug.
 1945
 AB.

RESTRICTED

- 3 AUG 1945



PM

6092/2

10 agosto 1945

563A

Mod. 115/10

Ministero di Grazia e Giustizia
 Dir. ez. Gener. Affari Penali
 Uff. III° A.P.

LA COMMISSIONE ALLEATA
 Sottocommissione Legale
 ROMA

Tel. 1° 14009

Reg. al. 22.8.945

Per AC 1/4092/2/L

Oggetto Cause di DEL CARRETTO, LAVARINO Giovanni e
 CA NTINI Umberto, membri della g.n.r. - Corte Straordi-
 naria di Assise di Asti.

e per notizia:

All'UFFICIO DI COLLEGAMENTO

Gabinetto

In relazione alla nota sopra distin-
 ta, si comunica che, in pari data, sono state
 richieste alla Procura Generale presso la
 Corte d'Appello di Torino informazioni sul
 procedimento in corso contro gli ufficiali
 dell'esercito repubblicano LAVARINO Giovan-
 ni ed Umberto CONTINI, attualmente detenuti
 nelle carceri di Asti, richiamando nel con-
 tempo l'attenzione di quell'Ufficio sul con-
 tenuto della circolare 10 agosto c.a. nume-
 ro 3075 citata da codesta On.le Commissio-
 ne.

./.

562A

REGIONAL COMMISSIONER (ATTN: REGIONAL LEGAL OFFICER)

PISMONTE REGION

4726

3 SEPTEMBER 45

PRIORITY

RESTRICTED PD

PARA ONE PD FURTHER ADVICE OF MINISTER OF JUSTICE REQUESTING
SUSPENSION OF EXECUTION IN THE CASE OF MARDUINI GIOVANNI HAS
BEEN RECEIVED PD

PARA TO REGIONAL COMMISSIONER PAREN ATTENTION REGIONAL LEGAL
OFFICER PAREN PISMONTE REGION FROM HQ ALCON CITE ASLEG PAREN

PARA TWO PD PLEASE SUSPEND EXECUTION

Legal Sub-Commission

302

561A

REGIONAL COMMISSIONER (ATTN: REGIONAL HEAD OFFICER),
VEREAL REGION

4729

3 September 45

PRIORITY

RESTRICTED PD

PARA ONE PD FURTHER ADVICE OF MINISTER OF JUSTICE REQUESTING
SUSPENSION OF EXECUTION IN THE CASE OF RASNI EDUARDO HAS BEEN
RECEIVED PD

PARA TWO REGIONAL COMMISSIONER PAREN ATTENTION REGIONAL LEGAL
OFFICER PAREN VEREAL REGION FROM HQ ALONG WITH ADVICE PAREN

PARA TWO PD PLEASE SUSPEND EXECUTION

-62

Legal Sub-Commission

302

(560A)

File 4092

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: LEG/5027

1st September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Reside
Death Sentences

TO : HQ Allied Commission
Legal Sub-Commission

Reference your Directive AC/4092/I/I dated 12th
July 1945, herewith copy "sentenza" in the following cases:

ROTTINI Giuseppe ✓ LAVEZZI Onorato ✓
both sentenced to death at Vigevano (Pavia Province).

For the Regional Commissioner :

H.M. Dickie
H.M. DICKIE
W/Comdr., R.A.F.
Regional Legal Officer.

Encl. 2 copies "sentenza".

Handwritten:
Name TO
M. J. M.
ar/ 4
ek.

DELO
Chief Counsel
CIO
Religion
G.I.

3 SEP 1945

PR/LE/427

1st Ind.

DDM/LR.

HEADQUARTERS PIEMONTE REGION, A.M.G., LEGAL DIVISION, 1 September 1945.

TO : Legal Sub-Commission H.Q. A.C.

Attached "sentenza" in the case of RUGGIERI Domenico sentenced to death on 19 July 45 by Special Assize Court, Ivrea, and which reached this office only to-day, is forwarded herewith.

For the Regional Commissioner.

Incl.

File

DDM Tolm Major

D. D. Mc Colm
Major, R.A.
Act'g Regional Legal Officer.

SEP 1945

*Passed
to M. T.
on 3 Sep.
45.*

File 4092/2

558A

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

31 August 1945

TO : Chief Legal Adviser, Legal Sub-Commission,
H.Q., A.C.

SUBJECT : Special Court of Assize of Trento.

File No : RXII/LE/Reg/C/03.1

C A M I N Silvio

1. Copy of "sentenza" is enclosed. This man was sentenced to death on 23 August 1945 and the "sentenza" was deposited in the Cancelleria on 28 August 1945.

Darkhous

Major,
Regional Legal Officer,
Venezie Region.

39

Handwritten: *Handwritten: To M. T. on 3 Sep. →*

DCI
Chief Counsel
CLO
H. Q.
C. O.

Handwritten initials

3 SEP 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

587A

AC/4092/2/L.

AP/10.
3 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copy of sentence in the case of
the below listed accused:

RUGGIERO Domenico.

2. Please acknowledge receipt.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

58

Incls.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

556A

AO/4092/2/L.

AP/pa.
3 Sept 45.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize - Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon, and Justice.

1. Herewith enclosed file in the case of the
below listed accused :

MAGGI Vittorio.

2. Please acknowledge receipt.

Handwritten signature
MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

57

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

MT/pa.
3 Sept 45/

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Case of
MAGRINI Paolo -MODENA .

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Proceedings are now pending before the Extraordinary Court of Assize of Modena against a certain Paolo MAGRINI, who was formerly Questore there.

2. Conditions are such at Modena as to make it impossible for this man to have a fair trial there, and this Sub-Commission has been asked by the Regional Commissioner (Lombardia), the Public Safety Division and the Regional Legal Officer to take immediate steps to obtain an order transferring the trial to Milan.

3. The case appear to be essentially one contemplated by Art. 55 of the CPP and it is proposed to ask the Procuratore Generale to apply to the Court for an order transferring the trial to Milan. I should be glad to know if the Ministry concurs.

4. The accused was removed from Milan to the Modena prison on 30th August without reference to the Public Safety Officer in Milan. As his detention in Modena may endanger public order, may this matter be treated as a very urgent one.

5. If the Minister finds any difficulty in ordering the transfer of the trial to a court situated in AMG territory, perhaps he will consider ordering the trial to be held before a court in territory already restored to the Italian Government, such as Bologna or Ravenna.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: LEG/5027

31 August 1945

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize.

TO : HQ. Allied Commission
Legal Sub-Commission

1. With reference to this HQ. letter LEG/5027 dated 30th August, it is learnt this morning that MAGRINI Paolo was yesterday transferred to Modena by the Italian authorities without reference to the Public Safety Officer Milan.

2. This development renders action through the Ministry all the more urgent.

For the Regional Commissioner :

H.M. Dickie
H.M. DICKIE
W/CDR. RAF
Regional Legal Officer

Ch. [unclear]

C/O

[unclear]

[unclear]

vb

8 SEP 1945

4092/2
HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: LEG/5027

30 August 1945

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize

TO : HQ Allied Commission
Legal Sub-Commission

488A

1. Reference is made to your letter AC/4092/2/1 dated 27 August 1945 and to a discussion with Lt.Col. Hannaford on the same subject last night.

2. Proceedings are now pending before the Extraordinary Court of Assize at Modena against a certain Paolo Magrini, who was formerly Questore there but subsequently worked in Milan where he gave considerable assistance to the Allies. He is at the moment in prison in Milan. 54

3. It is known that the atmosphere in Modena makes it impossible for this man to receive a fair trial there, and it is earnestly recommended that action be taken to have the trial transferred to another Court.

4. It is therefore requested that you will approach the Ministry of Justice for an Order removing the case from the competence of the Modena Court and transferring it to Milan for trial.

5. Both the Regional and Deputy Regional Commissioners, as well as the Public Safety Division of this HQ, urge that this action be taken without delay, so that the removal of

Magrini to Modena prison may be avoided.

For the Regional Commissioner :

Copy to :
Deputy Regional Commissioner.
Regional Public Safety Officer.

J. H. M. Dickie
J. H. M. DICKIE
W/Comdr., R.A.F.
Regional Legal Officer.

er/

53

COMMISSION	
CLO	
DCTO	
Chief	
CLO	
Isella	
C	

8 SEP 1941

File
4092/1
HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

533A

Ref.: LEG/5027

31 August 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize - Death Sentences.

TO : HQ. Allied Commission - (Legal Sub-Commission)

1. Reference your letter AC/4092/1/L dated 18 July 1945.
2. The following death sentences are reported :-

<u>Date :</u>	<u>Court :</u>	<u>Name of person sentenced :</u>
---------------	----------------	-----------------------------------

30 August 1945

PAVIA

REBOLINO ENRICO

Have Copy to
M. J. on
3 Sep. 45. D.

For the Regional Commissioner :

H.M. DICKIE
W/CDR. RAF
Regional Legal Officer

52

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 324
Legal Division

Ref.: LFG/5027

30 August 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize
Death Sentences.

TO : HQ Allied Commission
Legal Sub-Commission

In accordance with the provisions of your
Directive AG/4092/1/L dated 12 July 1945, herewith forwarded
copy "sentence" in the case of

FALANGA Guglielmo

sentenced to death at Vigevano (Pavia Province).

For the Regional Commissioner :

H.M. Dickie
H.M. DICKIE
W/Comdr., R.A.F.
Regional Legal Officer.

Encl. 1 copy "sentence".

Chf. Com.
C/O
Hq. Com.
CL. Rm.

ar/ 2 SEP 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

551A

AP/lc.

3 September 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith copy sentences in the cases of the below listed accused:

NIGLIORATI	Mario
STILLI	Ottorino
MORICI	Carlo
ODDONE	Marco
PIGNARI	Mobilo
CARBOGNANI	Gianni
FERRARA	Ernesto
CERA	Gino
SCIARRETTA	Ulderigo
BALDINELLI	Cesare
MARCHESE	Paolo Francesco
CAPPAT	Pietro
IVALDI	Giuseppe
RUSSO	Filippo

2. Please acknowledge receipt.

Aut.
MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.
[Signature]

550A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 594
LEGAL SUB-COMMISSION

AG/4092/2/L.

/rlp.
1 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize - death sentences.
TO : Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copy of sentence in the case of the below listed accused:

SPIONTE Vito
POMATO' Enrico
NIGRI Giuseppe.

2. Please acknowledge receipt.

[Signature]
RESERVE TUNISI,
Italian Branch.
for Chief Legal Advisor.

Incls.

49

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

AP/pa.
1st Sept 45

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize - Death sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copy of sentences in the
cases of the below listed accused :

DI STEFANO Federico
CAPPELLINI Bruno
TAPPARI Giacomo
VELERI Velerio
ZAVARISE Dario
VICENTINI Gaetano
FRACCAROLO Luigi
VEDOVELLO Gaio
FERRO Livio

TODERINI Francesco
BOCCHI Aldo
DUO' Giovanni
MAGGI Vittorio
AMBROSI Emilio
ZUFFI Marcello
SARDI Giuseppe
DANE' Giuseppe
PASQUA DI BISCEGLIE Gerolamo

2. Please acknowledge receipt.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.Incls.

4092/2

§ 48A

16 August 1945

TO : HQ. Allied Commission
Legal Sub-Commission

✓ DI STEFANO Federico	5/38
✓ CAPPELLINI Bruno	7/51
✓ TAPPARI Giacomo	11/85
✓ VALERI Valerio	9/20
✓ ZAVARISE Dario	9/71
✓ VICENTINI Gaetano	10/72
✓ FRACCAROLO Luigi	10/73
✓ VEDOVELLO Guido	10/75
✓ FERRO Livio	10/74

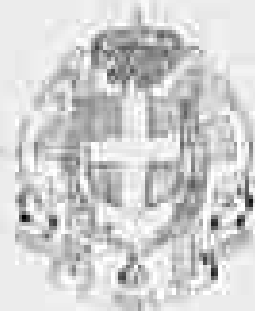
✓ TODERINI Francesco
✓ BOCCHI Aldo
✓ DUO' Giovanni 12/88
✓ MAGGI Vittorio 5/40
✓ AMBROSI Emilio 16/12
✓ ZUFFI Marcello 11/87
✓ SARDI Giuseppe 9/84
✓ DANE' Giuseppe 9/65
✓ PASQUA DI BISCEGLIE Gerolamo

For the Regional Commissioner :

CLO
 CLO
 CLO
 CLO
 Copy
 Italian
 QL RRS

Copy to: LEG/5027

H.M. DICKIE
W/CDR. RAF
Regional Legal Officer



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Ufficio IV GRAZIE
Let. 1^a 580/45

Alla Commissione Alleata

Sottocommissione Legale
R. O. M. A.

Rapporteur *F. del*
Per *Per* N°

Oggetto:

Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.E.G.
PRISCO Manfredi, condannato a morte :
Istanza di grazia.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla
Procura Generale del Regno di Genova.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Per

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
DI MILANO

546A

N. 1780/1945-23-111 di prot.

Milano, li 30. 8.

1945

Rivolta al foglio N.

del

OGGETTO

Condanna a morte di.

Copia della sentenza

della Corte d'Assise Straordinaria di.

Allegati N.

Salerno Guglielmo
14. agosto 1945
VigevanoOn. COMMISSIONE ALLENATA DI CONTROLLO
PER IL MINISTERO DI GRazia E Giustizia
-UFFICIO GRazIE-

ROMA

In ottemperanza alle vigenti disposizioni, si trasmette
copia della sentenza in oggetto indicata riguardante
condanna a pena capitale.

IL PROCURATORE GENERALE :

P. C.

4092/2

File

45

IN NOME DI S. M. E. R. UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

La Corte di Assise Straordinaria della Provincia di Pavia

SEDE DI VIGEVANO

Composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Dott. Giovanni Ghisleri | Presidente |
| 2. Bonfatti Dott. Giuliano | Giudice Popolare |
| 3. Cenereri Luigi | " |
| 4. Maggi Irminio | " |
| 5. Campaloni Giuseppe | " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

FALANGA GUGLIELMO fu Raffaele e di Forti Ersilia, nato a Napoli, il 26/7/1918 res. a Napoli, elettrotecnico, prestato servizio militare nel R. Esercito col grado di tenente, incensurato.

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 5 D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159 in relazione all'art. 51 C.E.M. Guerra, per avere dopo l'8 settembre 1943, mediante collaborazione col tedesco invasore e prestando allo stesso aiuto ed assistenza, commesso il delitto contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato e precisamente, quale tenente

N. Reg. Sent.

SENTENZA

in data

Deposita in Cancelleria

il 22 agosto 1945

Il Cancelliere

46

Li

fatto avviso di che al

l'articolo 14 Cod. p. p.

Il Cancelliere

See also 1000000000

! Cancelliere

ed in Zaventere, in operazioni di rastrellamento di partigiani durante le quali ne venivano uccisi 49 e catturati 5 ritornando divorso materiale bellico.

b) partecipato nel gennaio del corrente anno, ad operazioni di rastrellamento nella zona di Langewille, durante le quali venivano uccisi i partigiani Luini, Musini, Obbetta, Rota uno dei quali mediante colpi di arma da fuoco ad opera dello stesso Balanga che poi lo appollio' dai denari che egli deteneva.

c) proceduto, in Cestello al Brando in occasione dei funerali dei detti partigiani, al fermo arbitrario di alcune persone al seguito del corteo, due della quali, nome Ceserini e Musini venivano trattenuti rispettivamente 25 e 40 giorni.

d) nel-gesato partecipato, nel gennaio 1944, al rastrellamento di 19 prigionieri inglesi ed all'arresto arbitrario di cinque persone nella zona di Breme.

e) partecipato con i tedeschi, nell'autunno dello scorso anno, al rastrellamento di un paracadutista inglese nella zona di Cambrano c'innocciato, in detta circostanza, di fucilazione sei cittadini del luogo di lui arbitrariamente fermati quelli favoreggiatori della fuga del paracadutista tedesco e quindi trattenuti due di costoro, in stato d'arresto, alle caserma delle P.N. di Mede.

f) partecipato, nella zona di Mede al rastrellamento di renitenti alla leva durante il quale veniva arbitrariamente arrestato e quindi incarcerato, dove non e' ancora ritornato, Guadagnini Pierino.

b) partecipando nel gennaio del corrente anno, ad operazioni di rastrellamento nella zona di Longavilla, durante le quali venivano uccisi i partigiani Iulini, Mussini, Gabbetta, Rosa uno dei quali mediante colpi di arma da fuoco ad opera dello stesso Falanga che poi lo appoggiò dal dietro che egli deteneva.

c) proccacciato, in Castelletto di Branduzzo in occasione dei funerali dei detti partigiani, al fermo arbitrario di alcune persone al seguito del corteo, due delle quali, a nome Cesarini e Mussini venivano trattenuti rispettivamente 25 e 40 giorni.

d) ~~se è~~ partecipato, nel gennaio 1944, al rastrellamento di 19 prigionieri inglesi ed all'arresto arbitrario di cinque persone nella zona di Krems.

e) partecipato con i tedeschi, nell'autunno dello scorso anno, al rastrellamento di un paracadutista inglese nella zona di Garbarano e assassinio, in detta circostanza, di fucilazione nei cimiteri del luogo da lui arbitrariamente fermati quelli favoreggiatori della fuga del paracadutista tedesco e quindi trascosti due di costoro, in stato d'arresto, alla caserma della B.N. di Mede.

f) partecipato, nella zona di Mede al rastrellamento di renitenti alla leva durante il quale veniva arbitrariamente arrestato e quindi inviato in Germania, da dove non è ancora ritornato, Guadagnini Pierino.

g) ordinato, durante il periodo di tempo in cui comanda il presidio di Sanazzaro, l'arresto di quattro renitenti alla leva, i quali vennero trasferiti alla B.N.

FA LANGA GUGLIELMO, ex ufficiale del regio esercito italiano e' comparsa

avanti a questa Corte d'assise straordinari^A per rispondere del reato di cui all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 152 in relazione all'art. 51 del cod. penale di guerra. Le circostanze di fatto sulle quali l'imputazione e' fondata riguardano

a) un rastrellamento nella zona della Valle Staffora ed in Zavattarello in cui furono uccisi 49 partigiani.

b) un altro rastrellamento in territorio di Lungavilla con uccisione di quattro partigiani uno dei quali ad opera del Falanga direttamente.

c) l'arresto arbitrario di varie persone che avevano partecipato ai funerali dei predetti quattro partigiani.

d) un terzo rastrellamento di 19 prigionieri inglesi con arresto di 5 persone.

e) un quarto rastrellamento di un peracadutista inglese con minacce per alcuni cittadini favoreggiatori del predetto.

f) un rastrellamento di renitenti alla leva con arresto di certo Guadagni inviato in Germania e di cui si ignora le condizioni.

g) l'arresto di altri quattro renitenti alla leva.

Tutto questo materiale di fatto e' rimasto accertato dall'istruttoria
43
sommaria e dalle risultanze dell'odierno dibattimento.

Non puo' essere dubbio che essa integri gli estremi giuridici del delitto ascritto al Falanga, tenendo particolarmente presente che le organizzazioni² qui il predetto partecipo' furono dirette contro formazioni partigiane che, come e', ben noto, dovevano considerarsi parte integrante delle forze armate italiane. Le coscienze e volontarie partecipazione

a) un rastrellamento nelle zone della Valle Stortona ed in Zavattas-
slo in cui furono uccisi 49 partigiani.

b) un altro rastrellamento in territorio di Lugnaville con uccisione
di quattro partigiani uno dei quali ad opera del Falanga direttamente.

c) l'arresto arbitrario di varie persone che avevano partecipato ai fu-
nerali dei predetti quattro partigiani.

d) un terzo rastrellamento di 19 prigionieri inglesi con arresto di
5 persone.

e) un quarto rastrellamento di un perseguitato inglese con minacce
per alcuni cittadini favoreggiatori del predetto.

f) un rastrellamento di renitenti alle leve con arresto di certo Guade-
gnini inviato in Germania e di cui si ignora le condizioni.

g) l'arresto di altri quattro renitenti alla leva.

Tutto questo materiale di fatto e' rimasto accertato dall'istruttoria
sommaria e delle risultanze dell'odierno dibattimento.

Non puo' essere dubbio che essa integri gli estremi giuridici del de-
litto scritto al Valanga, tenendo particolarmente presente che le ore-
razioni cui il predetto partecipo' furono dirette contro formazioni par-
tigiane che, come e', ben noto, dovevano considerarsi parte integrante
delle forze armate italiane. La coscienza e volontaria partecipazione
del Valanga alle operazioni in odio dei partigiani e' resa piu' grave
dal fatto che egli, quale ufficiale del regio esercito italiano era
vincolato da un giuramento di fedelta' cui meno' in pieno.

L'imputato ha cercato di difendersi dalle due piu' gravi risultanze

di fatto, quella relativa al rastrellamento sub. 2 che causò la morte di 42 partigiani, come attestato dal giornale repubblicano dell'epoca il "Popolo Repubblicano" e quella concernente l'uccisione di un partigiano (lettera b), opponendo che al primo rastrellamento egli non aveva direttamente partecipato, essendosi fermato nelle retrovie per formare un posto di blocco, e che l'uccisione della partigiana era bensì avvenuta ad opera sua, ma perché, attraverso di persona già morente che invocava di essere finito.

La Corte osserva che una organizzazione di tipo militare, quale quella delle famigerate brigate nere, la "giuridica" partecipazione ad un determinato evento deve essere valutata tenendo presente che il rastrellamento e le uccisioni che ne formarono il doloroso fatto deve intendersi consumato non solo ad opera di coloro che vennero ad immediato contatto coi partigiani e li sopraffecero, ma altresì ad opera di quelli che pur tratteneendosi nelle retrovie erano intenti ad operazioni sussidiarie che quali, ad esempio l'organizzazione di posti di blocco, apparissero come un "necessario" complemento delle azioni più avanzate. Essendo poi assolutamente notorio che i rastrellamenti in odio dei partigiani avevano per fine il loro annientamento, ripetutamente invocato dal capo della repubblica fascista, non si potrebbe nemmeno sostenere che l'uccisione di determinati partigiani vada considerata come iniziativa isolata. Arbitraria degli autori materiali non riferibile e tutte le brigate.

Non serve al Talanga addurre che il partigiano da lui personalmente

aveva direttamente partecipando, essendosi fermato nelle retrovie per formare un posto di blocco; e che l'uccisione ~~alla~~ partigiano era bensì avvenuta ad ~~opere sua~~, ma perché ~~trovavasi~~ di persona già morente che invocava di essere finito.

La Corte osserva che una organizzazione di tipo militare, quale quella della fanigerante brigata nera, la "Giuridica" partecipazione ad un determinato evento deve essere valutata tenendo presente che il rastrellamento e le uccisioni che ne formano il doloroso fatto deve intendersi consumato non solo ad opera di coloro che vennero ad immediato contatto coi partigiani e li sopraffecero, ma ~~altresi~~ ad opera di quelli che pur trattandosi nelle retrovie erano intenti ad operazioni sussidiarie che quali, ad esempio l'organizzazione di posti di blocco, apparissero come un "necessario" complemento delle azioni più avanzate. Quando poi assolutamente notorio che i rastrellamenti in odio dei partigiani avevano per fine il loro annientamento, ripetutamente invocato del capo della repubblica fascista, non si potrebbe nemmeno sostenere che l'uccisione di determinati partigiani vada considerata come iniziativa isolata. Arbitrarie degli autori materiali non riferibile e tutte la brigata.

Non serve al Falanga addurre che il partigiano da lui personalmente ucciso era già in fin di vita ed invocava la morte. Quest'ultima circostanza non fu avvalorata da alcun teste e poi l'uccisione dei feriti prigionieri è condannata dalla legge di guerra come atto di barbarie. Il Falanga ha pure fatto in un memoriale ed oralmente all'udienza

una lunga esposizione delle sue vicende in Grecia e Germania per dedurre che le medesime lo porrebbero nelle condizioni di invocare il disposto dell'art. 26 del codice pen. mil. di guerra e l'applicazione delle circostanze attenuanti.

Il contrario si deve si deve osservare che il fatto che il Valanga abbia potuto eventualmente partecipare, mentre era in Grecia, ad operazioni contro i tedeschi in bando partigiane meritando anche attestati di valore non attenua la gravita' del suo comportamento successivo e che determino' i fatti a lui imputati. Se pur fosse vero che il Valanga in Grecia si unì ai partigiani per sfuggire ai tedeschi, e se poi fu rimpatriato dalla Germania per avere accettato di collaborare, coi tedeschi egli con questa adesione pose nel nulla quanto avesse potuto fare di buono in Grecia. Aggiungasi che per sfuggire alle rappresaglie dei tedeschi egli avrebbe potuto scegliere altra forma di collaborazione con essi chiedendo di battersi in " leali " operazioni di guerra sul fronte di battaglia, egli accetto' pegno l'arruolamento in quelle brigate nere che notoriamente erano impiegate per l'agguato contro i partigiani e per portare

26 del codice pen. mil. di guerra e l'apollizzazione delle circostanze attenuanti.
Il contario si deve al dove osservare che il fatto che il Valanga abbia potuto eventualmente partecipa- re, mentre era in Grecia, ad operazioni contro i tedeschi in bande partigiane meritando anche arrestati di valore non attenua la gravita' del suo comportamento successivo e che determino' i fatti a lui imputati. Se pur fosse vero che il Valanga in Grecia si univa ai partigiani per sfuggire ai tedeschi, e se poi fu rimpatriato dalla Germania per avere accettato di collaborare, coi tedeschi egli con questa adesione pose nel nulla quanto avesse potuto fare di buono in Grecia. Aggiungasi che per sfuggire alle rappresaglie dei tedeschi egli avrebbe potuto scegliere altre forme di collaborazione con essi chiedendo di battersi in " leali " operazioni di guerra sul fronte di battaglia, egli accetto' pegno l'arruolamento in quelle brigate nere che notoriamente erano impiegate per l'agguato contro i partigiani e per portare la distruzione e la morte in centinaia di paesi e villaggi.

Le sue osservazione di sentimenti anti-fascisti e smentita dunque della sua condotta che non merita alcuna attenuante essendo accertato in atti che egli avrebbe potuto allontanarsi da quelle organizzazioni e mai lo fece pur avendone manifestato il proposito (teste Miglion), e così', appaiono prevalenti le aggravanti rispetto alle pretese attenuanti.

Non e' infine passare dal collaborazionismo militare a quello politico (art.58 C.P. di guerra) giacche' si ripete, il Talanga partecipò ad operazioni di militari contro militari italiani; e merita dunque la pena fissata dall'art.51 del Cod. pen. di guerra. La confisca dei suoi beni e' conseguenza della condanna.

Per tali motivi:

La Corte

V. gli art.5 D.L.I. 27/7/1944 n.159, 51 C.P.M.Guer-

ra

483 C.pr.pen.

Dichiara colpevole Talanga Guglielmo del delitto a

lui ascritto e come tale lo condanna alle pene di

carcere mediante fucilazione.

alcune tendenze. Essendo egli avrebbe potuto allontanarsi da quella organizzazione e mai lo fece pur avendone manifestato il proposito (teste Miglion), e così, appaiono prevalenti le egeravanti rispetto alle pretese attenuanti.

Non e' infine passere dal collaborazionismo militare a quello politico (art.58 C.P. di guerra) giocché' si rivete, il Falanga partecipo' ad operazioni di militari contro militari italiani; e merita dunque la pene fissate dall'art.54 del Cod. pen.di guerra. La confisca dei beni e' conseguenza della condanna.

Per tali motivi: :

La Corte

V.gli art.5 D.L.L. 27/7/1944 n.159 , 51 C.P.M.Guer-

ra

485 C.pr.pen.

Dichiara colpevole Falanga Guglielmo del delitto a lui ascritto e come tale lo condanna alla pena di morte mediante fucilazione.

V. l'art.9 D.L.L. 27/7/1944 n.159

Dichiara la confisca dei beni del predetto..

Vigevano 17 Agosto 1945

M. Cancelliere

IL PRESIDENTE

F. to Fregola

F. to Chirardi

E copia conforme all'originale

Vigevano 22-8-45

Il Segretario

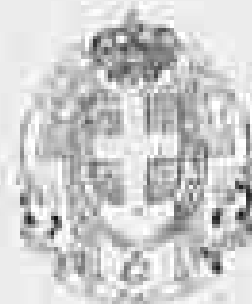
[Signature]

2 copies / conference all original
Vigevano 22-8-94
SP Smith
[Signature]

41

RECEIVED 18 JUL 94 3

41 05, A.C. 013



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Ufficio IV GRAZIE
Prot. N° 556/45

Roma 28 agosto 1945

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
ROMA

Resposta al f. del
Dir. Leg. N°

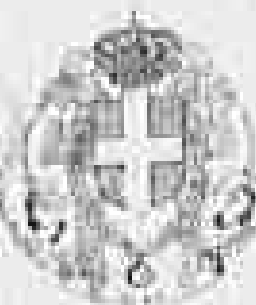
OGGETTO: Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.M.G.
CRISCUOLO Nicola, condannato a morte:
Istanza di grazia.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'ineoltro alla
Procura Generale del Regno di Genova.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Pisani

*Trans.
D. Leg. N°
384.
m. 45.*



Ministro Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Ufficio IV GRAZIE
Prot. N° 558/123/45

544A
Roma 28 agosto 1945
Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R. O. M. A.

Magistrato del Tribunale
Gen. Gen. A.

OGGETTO Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.M.G.
FRANCHI Benedetto, condannato a morte:
Istanza di grazia.

S'invisano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'invio alla
Procura Generale del Regno di Genova.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Sciarra

543A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/1.

AP/1c;
1 September 1946

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentence.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed file in the case of the below
listed accused:

LERCH Rudi.

2. Please acknowledge receipt.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

38

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

AP/1c.
31 August 1945.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following signal was
received here today:

"SANGERMANO Luigi of via Trento 28/22 Genoa
employee sentenced to death 27 August by Special Court
Assize Genoa."

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Adviser.

37

INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference: 809
Date/Time of Origin: AUG 30 1500Z

Message Centre No: 7/5950
Date Time Rec'd: AUG 31 0045Z
Precedence: ROUTINE

FROM: AMB LICHTENBERG

TO: HQ ABCCW CITE 1111

RESTRICTED

RESTRICTED

SAUBERMANC HUPST 06 via ERWING 20/22 TENOA employee sentenced to death 27 August by Special Court Assize TENOA. End signed WIDER.

Dist

Action - Local SC
Info - Chief Commissioner
CA Sect
File 2
Float

36

M. J.
informant
on 31 Aug
45

RESTRICTED

21 AUG 1945

HEAD QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

540A

AC/4092/2/L.

AP/1c.
31 August 1945.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed Petition for Pardon on behalf of
the following accused:

CONTINI Ennio.

2. Please acknowledge receipt.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch
for Chief Legal Adviser.

35

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

539A

AC/4092/2/L.

AP/lc.
31 August 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentence.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copy of sentence in the case of
the below listed accused:

FALANGA Guglielmo.

2. Please acknowledge receipt.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl. *fr*

36

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: LEG/5027

30 August 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize - Death Sentences.
TO : HQ. Allied Commission - (Legal Sub-Commission)

1. Reference your letter AC/4092/1/L dated 18 July 1945.
2. The following death sentences are reported :-

<u>Date :</u>	<u>Court :</u>	<u>Name of person sentenced :</u>
28 August 1945	VOGHERA	PASTORELLI PIER ALBERTO
28 August 1945	VOGHERA	NICHELINI LINO
28 August 1945	VOGHERA	BACCANINI ARTURO
28 August 1945	VOGHERA	BERTOLUZZI RENITO

For the Regional Commissioner :

H.M. DICKIE
W/CDR. RAF

Regional Legal Officer

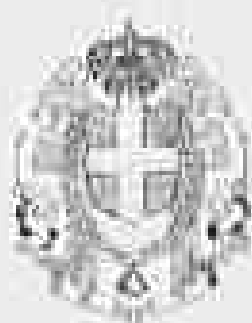
Chief Counsel

CIO

Italian Section

31 AUG 1945

33



Ministero di Grazia e Giustizia

SEZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Ufficio IV GRAZIE

Aut. P.^a 572/132/45

Roma 27 agosto 1945

Alla Commissione Alleata

Sottocommissione Legale

R. O. I. A.

Oggetto: Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.I.G.
STILLI Ottorino: condannato a morte.

S'inviando a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla
Procura Generale presso la Corte d'Appello del
Regno di Torino.

D'ORDINE DEL MINISTRO

[Signature]

*Trans. to
R.O.
Pius
on 31 aug
45*

536A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/lc.
31 August 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following signal was
received here today.

"ZAMBIANCHI Romeo of Albenga sentenced to death
28 August by Special Court Assize Savona."

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

31

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

AP/1c.
31 August 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following death sentences
were imposed by this Court of Assize of Treviso on 23 Aug.45.

ROSSI	Narciso
GOBBETTI	Tarquinio
AGGIO	Angelo.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

-30

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/1c.
31 August 1945.

AO/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copy of sentences with case of
the below listed accused:

GE MA Alessandro

CINI Alfie

FOICHI Giovanni.

2. Please acknowledge receipt.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Advisor.

Incls.

HEAD QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

533A

AC/4092/2/L.

AF/lc.
31 August 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copy of sentences imposed against the following accused:

CAPPARI	Pietro
IVALDI	Giuseppe
BRANDI	Emilio
LEGGERINI	Plinio
MORIGI	Sergio
BONALDO	Giuseppe
SALVI	Ettore

2. Please acknowledge receipt.

28

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl. 1

(532A)

REGIONAL COMMISSIONER (ATTN: REGIONAL LEGAL OFFICER)
VINELIE REGION

4542

31 AUGUST 1945

PRIORITY

RESTRICTED TO

PARA ONE PD ADVICE OF MINISTER OF JUSTICE ON PETITION
FOR PARDON OF BASSI EDUARDO HAS BEEN RECEIVED PD

PARAS TO REGIONAL COMMISSIONER PAREN ATTENTION REGIONAL
LEGAL OFFICER PAREN VEELE REGION FROM HQ ALCCA CITY
AGLES PAREN

PARA TWO PD IT IS NOTIFIED THAT THE PETITION FOR PARDON
IS DENIED PD DOCUMENTS BEING RETURNED

27

INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference: 795
Date/Time of Origin: AUG 291500

Message Centre No: F/5819
Date Time Rec'd: AUG 300830
Precedence: ROUTINE

FROM: AMB LIGURIA
TO: HQ AICOM CITE ACLEG

RESTRICTED

RESTRICTED.

ZAMBIANCHI ROMEO of ALBENGA sentenced to death 28 August by Special Court ASSIZE
SAVONA. End signed ELDER.

DIST

ACTION INFO LEGAL SC
CHIEF COMMISSIONER
C A SEC
FILE 2
FLOAT

28

M. J.
informant
on 31 Aug.

RESTRICTED

4092/2 ✓

File

530A

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: LEG/5037

29 August 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize
Death sentences.

TO : HQ. Allied Commission
Legal Sub-Commission.

1. In accordance with the provisions contained in para 2(c) (iii) of Legal Sub-Commission Directive AC/4092/1/L dated 12 July 1945, herewith enclosed copy sentences of the Special Section of the Court of Cassation in the following cases :-

X CAPPARI Pietro	X MORIGI Sergio
X VALDI Giuseppe	X BONALDO Giuseppe
X BRANDI Emilio	X DOMENICHINI Luigi
X LEGGERINI Plinio	X SALVI Ettore

For the Regional Commissioner :

held for inspection of Col Han

Copy to : LEG/5027

Handed out to
to Mr. J. with
except as if
file in American
in 31 Aug. 45

H.M. DICKIE
W/CDR. RAF
Regional Legal Officer.

act on
return
of

20 AUG 1945

529A

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
Allied Military Government
APO 394

28 August 1945

TO : Chief Legal Adviser Legal Sub-Commission
HQ. AC. (for Italian Branch)

SUBJECT : Death Sentence Extraordinary Court of Assise.

FILE NO : RXII/LE/Reg/C/03.1

1. Death sentences were imposed on 23 August 1945
by the Court of Assise of Treviso in the following cases :

ROSSI	Narciso
GOBBETTI	Tarquinio
AGGIO	Angelo

2. P.I.O. Treviso states that owing to some
mistake to which he is attending he only received this
information yesterday.

Jackson

Major,
Regional Legal Officer,
Venezie Region.

*M. J. informed
on 31 Aug 45.
AB.*

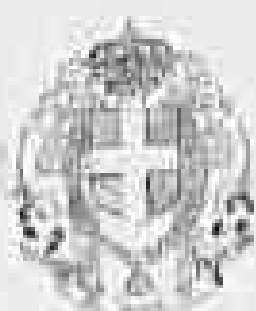
24

LEGAL SUB-COMMISSION

C/O
5000

→

20 AUG 1945



Ministero di Grazia e Giustizia
 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
 DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Ufficio IV GRAZIE
 Ret. N° 579/45

Roma

28 agosto 1945

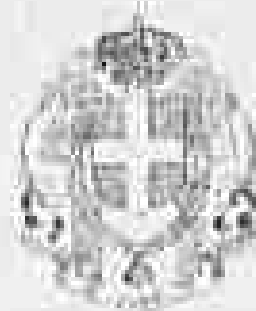
Alla Commissione Alleata
 Sottocommissione Legale
 R. O. M. A.

Oggetto: Corrispondenza diretta ad uffici
 situati in territorio dell'A.M.G.
 CAPPELLINI Bruno: Istanze di grazia.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
 atti, con preghiera di curarne l'invio alla
 Procura Generale del Regno presso la Corte
 d'Appello di Venezia.

D'ORDINE DEL MINISTRO

[Signature]



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Ufficio IV GRAZIE
R.G. N° 516/45

Roma 28 agosto 1945

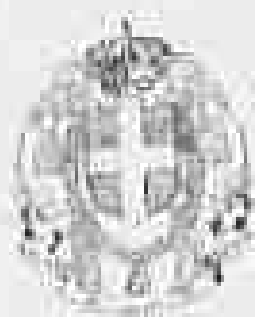
Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R.O.M.A.

Oggetto: Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.I.G.
BRUSCHI Antonio, condannato a morte:
Istanza di grazia.

S'invisano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla
Procura Generale del Regno di Milano.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Sciarra



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

526A
28 agosto 1945

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R. O. M. A.

Ufficio IV GRAZIE
Tel. 1° 595/45

Registrazione del
Dir. Dir. N°

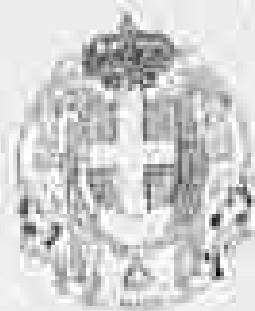
OGGETTO

Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.L.G.
Solvi Ettore, condannato a morte:
Istanza di grazia.

S'invisano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'invio alla
Procura Generale del Regno di Torino.

D'ORDINE DEL MINISTRO

[Signature]

*Ministero di Grazia e Giustizia*DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIOUfficio IV GRAZIE
Prot. N. 559/45

Roma 28 agosto 1945

Mod. 402

525A

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R. O. M. A.Responsabile del
Servizio

OGGETTO

Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.M.G.
NICOLI Salvatore, condannato a morte,
istanza di grazia.S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'ineoltro alla
Procura Generale del Regno di Genova.

D'ORDINE DEL MINISTRO

*Sciarra**Transmesso
a RLO
in 31 aug
45**20*

524A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

/lc.
31 August 1945.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize, Venezia. Death
Sentence. Petition for Pardon.

TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
VENEZIA Region.

1. Further to signal B° 4542 of 31 August 45 of this
Sub-Commission, advice of Minister of Pardon and Justice on
Petition for Pardon of BASSI Edouard has been received.

2. It is notified that the Petition is DENIED.

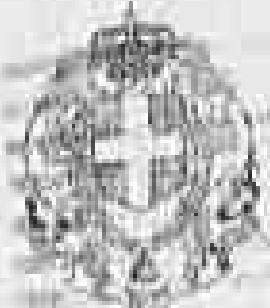
3. Documents are returned herewith.

By command of Rear Admiral STONE:

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor,
for Chief Civil Affairs Officer.

Incls.

Copy to: Minister of Justice.
AC/4030/L.



Ministero di Grazia e Giustizia

UFF. IV GR.

Let. N. 402/45

OGGETTO Condannato a morte Bassi Edoardo:
Istanza di grazia.

Alleg: I fasc.

Con parere contrario, trasmetto l'ac-
cluso fascicolo concernente la pratica di
grazia nell'interesse di Bassi Edoardo, con-
dannato a morte, con sentenza 19 giugno 1945,
della Corte Straordinaria di Assise di Vene-
zia.

IL MINISTRO

2 agosto

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

523A

AC/4092/2/L.

/lc.
31 August 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize, Pavia. Death
Sentence. Petition for Pardon.

TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
LOMBARDIA Region.

1. Further to signal N° 4535 of 31 August 45 of this
sub-Commission, advice of Minister of Pardon of ZUPPI Marcello
has been received.

2. It is notified that the Petition is DENIED.

3. Documents are returned herewith.

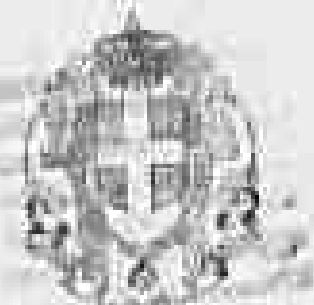
By command of Rear Admiral STONE:

W. E. BEHRNS,
Colonel,
Chief Legal Advisor,
for Chief Civil Affairs Officer.

Incls.

Copy to: Minister of Justice.
AC/4030/L.

17



Roma, 28 agosto 1945

Mod. 1145 MD

523D

Ministero di Grazia e Giustizia

Alla Commissione Allea-
ta - Sottocommissione Legale

ROMA

UFF. IV GR.

Prot. N° 455/45

Ripartito dal

Dir. Leg. N°

OGGETTO Condannato a morte Zuffi Marcello:
Istanza di grazia.Alleg: I fasc.

Con parere contrario, trasmetto l'ac-
cluso fascicolo concernente la pratica di
grazia nell'interesse di Zuffi Marcello,
condannato a morte, con sentenza 26 giugno
1945, dalla Corte Straordinaria di Assise
di Pavia.

IL MINISTRO

Bigliatti

522A

4092h 2h

REGIONAL COMMISSIONER (ATTN: REGIONAL LEGAL OFFICER)
LOMBARDIA REGION

4535

31 AUGUST 1945

PRIORITY

RESTRICTED PD

PARA ONE PD ADVISE OF MINISTER OF JUSTICE ON PETITION FOR
PARDON OF LUFTI MARCELLO HAS BEEN RECEIVED PD

PARA TWO REGIONAL COMMISSIONER PAREN ATTENDANCE REGIONAL LEGAL
OFFICER PAREN LOMBARDIA REGION FROM HQ ALCON CITY ACLEG PAREN

PARA TWO PD IT IS NOTIFIED THAT THE PETITION IS DENIED PD
DOCUMENTS BEING RETURNED

15

Legal Sub-Commission

302



Ministero di Grazia e Giustizia

UFF. IV GR.

Prot. N° 402/45

 Repetente *del*
 Per *Per* *Per*

 OGGETTO Condannato a morte Bassi Edoardo:
 Istanza di grazia.
Alleg: I fasc.

Con parere contrario, trasmetto l'ac-
 cluso fascicolo concernente la pratica di
 grazia nell'interesse di Bassi Edoardo, con-
 dannato a morte, con sentenza 15 giugno 1945,
 dalla Corte Straordinaria di Assise di Vene-
 zia.

IL MINISTRO

Esposito

7/49

16

File  4092/2

28 agosto 1945

MOD. 1245 MG

111.51

5201

Ministero di Grazia e Giustizia

UFF. IV GR.

Alla Commissione Allean-
ta- Sottocommissione Legale

ROMA

Prot. N° 455/45

Presidentiali del

Dir. Inc. V°

OGGETTO Condannato a morte Zuffi Marcello:
Istanza di grazia.Alleg: I fasc.

Con parere contrario, trasmetto l'ac-
cluso fascicolo concernente la pratica di
grazia nell'interesse di Zuffi Marcello,
condannato a morte, con sentenza 26 giugno
1945, dalla Corte Straordinaria di Assise
di Pavia.

IL MINISTRO

25/10/45 13

F. le 

4092/26

28 agosto

Mod. 145 MG

11/51

5204

Ministero di Grazia e Giustizia

UFF. IV GR.

Alla Commissione Allean-
ta- Sottocommissione Legale

ROMA

Prot. N°

455/45

Ripostato f. del

Dir. Dir. V°

OGGETTO

Condannato a morte Zuffi Marcello:
Istanza di grazia.Alleg: I fasc.

Con parere contrario, trasmette l'ac-
cluso fascicolo concernente la pratica di
grazia nell'interesse di Zuffi Marcello,
condannato a morte, con sentenza 26 giugno
1945, della Corte Straordinaria di Assise
di Pavia.

IL MINISTRO

Z. G. L. O. L. L. L.

13

519A

HEAD QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/1c.
30 August 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT: Extraordinary Courts of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copy of sentences in the case of
the below listed accused:

BELLIO Guido.

2. Please acknowledge receipt.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

12

Incl.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/lo.

30 August 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following signal was received here today.

" Subject is appeals against death sentences heard by Cassation 27 August. CALASTRI Francesco (Varese) and AMAPANE Mario (Voghera) both dismissed BALDINELLI Cesare (Casale) VALDI Carlo (Genova), CUOGHI Annibale and COSTA Luigi (both Reggio Emilia) all referred for rehearing."

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

11

1/2
F QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

517A

AC/4092/2/L.

AP/1c.
30 August 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed Petitions for Pardon on behalf
of the following accused:

PISANI	Domenico
VICENTINI	Gaetano
MIGOTTI	Vincenzo
VALERI	Valerio.

2. Please acknowledge receipt.

Aut.
MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

10

Incls.

4095/2
 Filio
 HEADQUARTERS
 PIEMONTE REGION
 ALLIED MILITARY GOVERNMENT
 APO 804

516A

Office of the Regional Legal Officer

25 August 1945.

PR/EE/427

SUBJECT: Extraordinary Court of Assize.

TO : HQ. A.G., for Legal Sub-Commission.
 (Attn. O 1/ch Italian Branch).

1. The Extraordinary Court of Assize of Casale Monferrato passed on 17 August 1945 against:

- (a) LEGRATI Ottavio: 30 years.
 - (b) CASTELLETTI Mario: 24 years.
 - (c) RIVELLA Lorenzo: 30 years.
- Charged with collaboration with the enemy.

2. The Extraordinary Court of Assize of Ivrea passed on 24, 25, 27, 31 July, 2, 3, 7 and 11 August 1945 against:

- (a) FIATRI Giovanni: 6 months.
- (b) ROSSI Oneglia : 8 years 4 months.
- (c) CARONATTO Rosina: 2 years 6 months.
- (d) DEGIORGIS Dionigi: 6 months.
- (e) PERFETTI Giuseppe: 1 year 1 month.
- (f) FONGAN Umberto : 6 months.
- (g) FAGGI Giuseppe : 6 months.
- (h) VOLTOLINA Angelo : 6 months.
- (i) FAYLAK Elena : 7 years.
- (j) ACCOTTO Luigia : 7 years.
- (k) PUTZU Francesca : 12 years.
- (l) BERATTO Carlo : 8 months.
- (m) MARASSO Giuseppe : 3 months 10 days.
- (n) RODDA Antonio : 6 months.
- (o) CARDINETTO Melchiorre : 6 months.
- (p) CAMISASCA Adelfio: 1 year.
- (q) ZANZI Cipriano : 10 years.
- (r) ZANZI Luigi : 10 years.

19

- 2 -

575A

- (s) ZANZI Enrico : 8 years.
 (t) ZANZI Silvio : 6 years 8 months.
 Charged with collaboration with the enemy.

For the Regional Commissioner.

W.M. Tolan Major

D.D. Mc Coln, Major R.A.
 Deputy for
 Edwin J. Mercer
 Lt. Col., Ord.
 Regional Legal Officer.

HR/LR.

*I am copy
 transmittal to
 M. J. on
 31 Aug 45*

10
 DELO
 Chief Clerk
 CIO
 Italian
 CL 413

20 AUG 1945

*8
 Act on
 Indemn*

4096/12-
INCOMING MESSAGE
 HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

514A

Legal

Originator's Reference: 1825
 Date/Time of Origin: AUG 29 0945B

Message Centre No: T/5771
 Date Time Rec'd: AUG 29 1710B
 Precedence: ROUTINE

FROM : AMG LOMBARDIA REGION LEG DIV FOR POIETTI SIGNED REYNOLDS
 TO : AICGM ROME ACLEG INFO AMG PIEMONTE REGION FOR RLO, AMG LIGURIA REGION FOR RLO

RESTRICTED

RESTRICTED.

Subject is appeals against death sentences heard by Cassation 27 August.
 CALASTRI FRANCESCO (VARESE) and ANAPANE MARIO (VOGHERA) both dismissed
 BALDINELLI CESAR (CASALE) VALDI CARLO (GENOVA) CUOGHI ANNIBALE and COSTA LUIGI (both
 REGGIO EMILIA) all referred for rehearing.

DIST

ACTION: Legal SC
 INFO: Chief Commissioner
 File 2
 Float

HEADQUARTERS

27 AUG 1945

Mr. J. informed
 on 30 Aug. 45
 M.P.

DCLD

Chief of Staff

CLO

Italian

C. RKS

RESTRICTED

30 AUG 1945

573A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/10.
30 August 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following signal was received
here today:

" Death sentence FABBIONI Domenico 25 August Assize
Court Asti."

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

6

9093/2
INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

512A

Originator's Reference: PR/LE/219

Message Centre No: F/5694

Date/Time of Origin: AUG 28NFT

Date Time Rec'd: AUG 290830E

Precedence: ROUTINE

FROM REGIONAL LEGAL OFFICE, PIEMONTE
TO : ALCOM FOR LEGAL SUBCOMMISSION

UNCLASSIFIED.

Death sentence FABRONI DOMENICO 25 August ASSIZE Court ASTI.

DISTACTION: Legal SC
INFO: Chief Commissioner
CA Sec
File 2
FloatM. J.
informed
on 28 Aug. 45

28 AUG 1945



H092/2

Roma 25 Agosto 1945-1

511A

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
E LE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Alla Commissione Alleata

Sottocommissione Legale

R. O. I. A.

Ufficio
Int. 7^aIV
GRAZIESuperiore di 1^a del
Gen. 1^a

Oggetto: Cariglier Pilade - condannato a morte dalla Corte
Straordinaria di Salina. Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.R.G.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro
alla Procura Generale di Genova

Petition
passed to RLO
on 30 Aug
45. for
award of pardon
D.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Cammari

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

ES/lc.

29 August 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences with complete "istruttoria" in the cases of the below listed accused:

VALERI	Valerio
ZAVARISE	Dario
VICENTINI	Domenico
FRACCAROLO	Luigi.

2. Please acknowledge receipt.

3. The "breve memoriale" on behalf of Valeri forwarded to this Sub-Commission with your note 382/45 Uff.IV of 22 August 45 for onward transmission to P.G. Venezia was dispatched from this Hq today.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

509A

AG/4082/3/L.

ES/lc.
28 August 1945.

SUBJECT : GUITTI Luigi (Tito).

TO : The Minister of Pardon and Justice.

Enclosed herewith for your information is a copy of letter ref. No. LEG/5106 dated 25 August 1945 received from Regional Legal Officer Lombardia Region.

G. S. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl.

Copy to : AG/4083/91/L.

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

25 August 1945.

Ref.: LAC/5106

SUBJECT: Guitti Luigi (Pito).

TO : Provincial Legal Officer Brescia
(through Provincial Commissioner)

1. As you are aware, the above-named together with his two companions Simpsi Angelo and Bertagna Giovanni has been transferred to the prison at Volterra pending trial by an Italian Court of Assize in Central Italy.

2. The Minister of Justice stated in the course of a discussion on this case that as the alleged offenses had been committed in the Brescia district, the criminal proceedings would have to be commenced there and subsequently remanded by the Brescia Court to whatever Court was selected for the trial.

3. The two accompanying files are accordingly forwarded to you for transmission to the Procuratore Generale for appropriate action. These files contain the original and duplicate copies (in Italian) of the various statements taken as received from the Chief Public Safety Officer A.M.G. 5th Army.

4. Please acknowledge receipt of the documents.

By order of Colonel Voletti :

H.M. Dickie

H.M. DICKIE
W/CDR. RAF

Regional Legal Officer

Copy to : HQ. Allied Commission
Legal Sub-Commission

Ref.: LAG/5106

25 August 1945.

SUBJECT: Guitti Luigi (Tito).

TO : Provincial Legal Officer Brescia
(through Provincial Commissioner)

1. As you are aware, the above-named together with his two companions Simpsi Angelo and Bertagna Giovanni has been transferred to the prison at Volterra pending trial by an Italian Court of Assize in Central Italy.

2. The Minister of Justice stated in the course of a discussion on this case that as the alleged offences had been committed in the Brescia district, the criminal proceedings would have to be commenced there and subsequently remanded by the Brescia Court to whatever Court was selected for the trial.

3. The two accompanying files are accordingly forwarded to you for transmission to the Procuratore Generale for appropriate action. These files contain the original and duplicate copies (in Italian) of the various statements taken as received from the Chief Public Safety Officer A.M.G. 5th Army.

4. Please acknowledge receipt of the documents.

By order of Colonel Poletti :

Copy to : HQ. Allied Commission
Legal Sub-Commission

(for info. to Air Intelligence)

vb

W. M. Dickie

H.M. DICKIE

W/CDR. RAF

Regional Legal Officer

Chief Counsel

CJO

Italian Section

CL RKS